

**RELAZIONE  
DELLA CORTE DEI CONTI  
SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO**

**(Per l'esercizio finanziario 2004)**

---

**Comunicata alla Presidenza il 24 giugno 2005**

---

**ANALISI SPECIALE**  
Le gestioni fuori bilancio e i fondi di rotazione



## RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER IL 2004

La decisione e la relazione deliberate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'art. 41 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, si articolano nei seguenti volumi:

- **DECISIONE** sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2004

### **RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER IL 2004**

- **Volume I**

Premessa

Gli andamenti e tendenze generali della finanza pubblica. L'ordinamento contabile. La legislazione di spesa e mezzi di copertura. La gestione di bilancio dello Stato. La gestione del patrimonio dello Stato.

- L'organizzazione.
- Il personale.
- L'attività contrattuale.

- **Volume II (tomi I e II)**

*I risultati della gestione finanziaria e dell'attività amministrativa*

Presidenza del Consiglio dei ministri

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle attività produttive

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero della giustizia

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero dell'interno

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle comunicazioni

Ministero della difesa

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero per i beni e le attività culturali

Ministero della salute

- **APPENDICE STATISTICA AL VOLUME I DELLA RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER IL 2004**
- **APPENDICE STATISTICA AL VOLUME II DELLA RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER IL 2004**

- **Volume III**

***DECISIONI E RELAZIONI SUI RENDICONTI GENERALI DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE AD AUTONOMIA SPECIALE:*** Trentino Alto-Adige/Südtirol; Provincia autonoma di Trento; Provincia autonoma di Bolzano.

**Analisi speciali**

- Gli interventi di contenimento della spesa: dal decreto “taglia-spesa”, al DL n. 168 del 2004 e alla regola del 2 per cento.
- Le gestioni fuori bilancio e i fondi di rotazione.

## INDICE

***Gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione***

<b><i>Avvertenza metodologica</i></b>	<b><i>Pag.</i></b>	<b>7</b>
<b><i>Gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione</i></b>		<b>9</b>
1. Premessa	“	10
2. Fondi di rotazione sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 23 della legge n. 559 del 1993	“	19
3. Fondi di rotazione non più operativi	“	41
4. Fondi di rotazione sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 24 della legge n. 559 del 1993 e gestioni fuori bilancio	“	43



## **AVVERTENZA**

L'analisi svolta nella presente relazione fa riferimento ai dati tratti dal sistema informativo integrato R.G.S.–C.D.C. al 31 maggio 2005, data di presentazione del Rendiconto generale dello Stato alla Corte dei conti.





## **Gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione**

### **1. Premessa.**

**2. Fondi di rotazione sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 23 della legge n. 559 del 1993:** 2.1 *Fondi di rotazione gestiti dal Mediocredito Centrale S.p.A. e dalla Artigiancassa;* 2.2 *Fondi di rotazione gestiti dalla SIMEST S.p.A. – Società italiana per le imprese all'Estero:* 2.2.1 Fondo istituito per la stabilizzazione del tasso di interesse nelle operazioni di credito all'esportazione; 2.2.2 Fondo di rotazione istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi dall'Unione Europea ed a fronte delle spese sostenute per la partecipazione a gare internazionali; 2.2.3 Fondo per la concessione di finanziamenti agevolati per studi di prefattibilità e fattibilità e per i programmi di assistenza tecnica; 2.2.4 *Fondi di venture capital;* 2.3 *Fondo di rotazione gestito dalla Finest S.p.A. – Società Finanziaria di Promozione della Cooperazione Economica con i Paesi dell'Est Europeo;* 2.4 *Fondo di rotazione gestito da Sviluppo Italia S.p.A.:* 2.4.1 Finanziamenti per agevolare lo sviluppo del settore turistico e termale nelle aree depresse del Mezzogiorno; 2.4.2 Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio; 2.5 *Fondi di rotazione gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti:* 2.5.1 Fondo rotativo per l'attivazione della progettualità degli enti locali e territoriali; 2.5.2 Fondo speciale di rotazione per l'acquisizione di aree e urbanizzazioni; 2.5.3 Fondo demolizioni opere abusive; 2.6. *Fondi gestiti dalla Sezione di Credito Cinematografico e Teatrale della BNL S.p.A.*

**3. Fondi di rotazione non più operativi:** 3.1 *Fondo di rotazione per l'incremento della produttività, gestito da Centrobanca;* 3.2 *Gestione stralcio del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione "Foncooper" gestito dalla COOPERCREDITO gruppo BNL S.p.A.;* 3.3 *Fondo di rotazione per la gestione ed il recupero dei crediti gestito dalla SACE.*

**4. Fondi di rotazione sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 24 della legge n. 559 del 1993 e gestioni fuori bilancio:** 4.1 *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:* 4.1.1 Fondo di rotazione per la ricerca applicata (FAR); 4.2 *Ministero dell'economia e delle finanze:* 4.2.1 Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie; 4.3 *Ministero per le*

*politiche agricole e forestali*: 4.3.1 Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione; 4.3.2 Fondo centrale per il credito peschereccio; 4.3.3 Gestioni stralcio; *4.4 Ministero delle attività produttive*: 4.4.1 Fondo speciale per l'innovazione tecnologica; *4.5 Ministero del lavoro e delle politiche sociali*: 4.5.1 Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo; *4.6 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio*: 4.6.1 Progetto operativo multiregionale "Ambiente 94/99" e progetto operativo difesa del suolo "Atas 2000/2006".

### **1. Premessa.**

Gli articoli 23 e 24 della legge n. 559 del 1993 hanno previsto un referto annuale della Corte dei conti al Parlamento sull'attività svolta dagli organismi che gestiscono al di fuori del bilancio dello Stato fondi di rotazione costituiti con disponibilità tratte dal bilancio stesso (art. 23) e sull'andamento e sui risultati delle gestioni fuori bilancio (art. 24), cui appartengono anche i fondi di rotazione gestiti direttamente dalle amministrazioni interessate ed ai quali per legge si applicano le norme relative alle gestioni fuori bilancio (legge n. 1041 del 1971).

Come è noto, l'art. 93, comma 8 della legge n. 289 del 2002<sup>1</sup> (legge finanziaria 2003), ha disposto il rientro nel bilancio dello Stato, alla data del 1° luglio 2003, di tutte le gestioni che interessano la finanza statale, per assicurarne una reale unitarietà, escludendo solo le fattispecie per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione<sup>2</sup>.

Nel tempo, il fenomeno delle gestioni fuori bilancio<sup>3</sup>, nonostante il tentativo di riordino organico della materia con la legge n. 559 del 1993<sup>4</sup>, si è andato espandendo per numero di casi particolari e per entità complessiva delle risorse amministrare al di fuori del bilancio dello Stato, sottraendo cospicue quote di stanziamenti pubblici al

<sup>1</sup> Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

<sup>2</sup> Fatto salvo quanto disposto dagli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 e successive modificazioni.

<sup>3</sup> In origine, le gestioni fuori bilancio hanno risposto a circostanze straordinarie che richiedevano particolari forme di organizzazione ed amministrazione, nelle quali non trovano applicazione le tradizionali procedure amministrativo-contabili.

<sup>4</sup> Legge 23 dicembre 1993, n. 559. Un primo tentativo di razionalizzazione della materia venne previsto dalla legge n. 1041 del 1971, che pose la distinzione tra gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato non autorizzate ovvero autorizzate da leggi speciali (rispettivamente, sotto il Titolo I ed il Titolo II).

regime dei controlli (il bilancio di alcuni ministeri è stato fortemente caratterizzato da trasferimenti a gestioni fuori bilancio) e ponendosi in contrasto con i principi di universalità, integrità ed unicità del bilancio.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte, in sede di relazione annuale al Parlamento, ha più volte segnalato la necessità di un nuovo intervento del legislatore che ponesse mano ad una incisiva riforma della materia. In particolare, è stata rilevata “la difficoltà in diverse fattispecie di ricostruire i flussi finanziari per la complessità delle singole discipline che, sovrapponendosi nel corso degli anni, hanno previsto interventi diversi rispetto a quelli indicati dalla norma istitutiva. Numerosi sono, infatti, i c.d. “fondi misti”, che affiancano alla concessione di mutui (con rientri delle quote capitale ed interessi), l’erogazione di contributi a fondo perduto. L’utilizzo promiscuo delle disponibilità, l’estensione delle finalità con leggi di rifinanziamento che prevedono nuove ipotesi di agevolazioni o che stornano quote di disponibilità a favore di ulteriori, diverse operazioni, hanno reso spesso il quadro complessivo della singola gestione incerto, con difficoltà, anche per l’ente gestore, di rendicontare le singole contabilità”<sup>5</sup>.

In continuità con tali osservazioni, la Corte ha apprezzato l’intervento del legislatore, che con il richiamato comma 8 dell’art. 93, ha disposto - come si è detto - il rientro nel bilancio dello Stato di tutte le gestioni che interessano la finanza statale, per assicurarne una reale unitarietà, escludendo solo le fattispecie per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione. Il termine per il completamento delle operazioni di accertamento di tali gestioni è stato successivamente prorogato sino al 30 giugno 2004<sup>6</sup>. Il non facile processo di verifica ha richiesto alla Ragioneria Generale dello Stato una complessa attività di istruttoria presso tutte le amministrazioni centrali dello Stato, svolta anche sulla base della direttiva del Ragioniere Generale dello Stato del 24 aprile 2003 con la quale sono state individuate le caratteristiche sostanziali proprie dei fondi di rotazione, essendosi dimostrata insufficiente, ed in alcuni casi sostanzialmente elusiva del dettato normativo, la sola denominazione attribuita dalla norma istitutiva. Alla luce della richiamata direttiva, sono stati emanati sei decreti del

<sup>5</sup> In particolare, vedasi la Relazione al Parlamento sull’esercizio finanziario 2003.

<sup>6</sup> Il termine originario era il 30 giugno 2003, rinviato al 31 dicembre 2003 dall’art. 11 del DL 24 giugno 2003, n. 147, successivamente differito al termine attuale dall’art. 11 del DL 24 dicembre 2003, n. 355.

Presidente del Consiglio dei Ministri<sup>7</sup>, che hanno concluso la prima fase del processo di attuazione del disposto dell'art. 93, comma 8, identificando le gestioni con caratteristiche, in tutto o in parte, di fondo rotativo, autorizzate pertanto alla gestione in contabilità speciale.

Nell'esercizio in esame si è proceduto alla riconduzione in bilancio delle somme esistenti sulle contabilità speciali fuori bilancio per le quali è stata esclusa la natura di fondi rotativi.

Con circolare n. 29 del 30 giugno 2004, che reca in allegato le gestioni interessate alla riconduzione in bilancio, la Ragioneria Generale dello Stato ha disciplinato le modalità per il versamento all'entrata del bilancio delle relative disponibilità e per la loro successiva riassegnazione alle pertinenti unità revisionali di base<sup>8</sup>. La circolare ha individuato i capitoli di entrata (di nuova istituzione) ai quali devono affluire le disponibilità esistenti sui relativi conti<sup>9</sup>. Sugli stessi capitoli devono essere riversate le somme che dovessero eventualmente essere accreditate sulle contabilità speciali a titolo di rimborso o altro, fino alla definitiva chiusura delle stesse, che deve avvenire il 1° dicembre 2005. La riconduzione in bilancio interessa tutte le disponibilità delle contabilità speciali e i conti di tesoreria centrale gestiti fuori bilancio; le somme sono ritrasferite alle varie iniziative, con riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa e successivi impegni in conto competenza.

In sede di emissione dei DPCM richiamati è stata individuata la categoria dei fondi misti, caratterizzati da una quota-parte di intervento rotativo, autorizzata al mantenimento fuori bilancio ed una quota a fondo perduto che non prevede rientri e che deve essere gestita in bilancio. In merito a queste gestioni, la circolare prevede che le

---

<sup>7</sup> I decreti hanno riguardato: il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica (DPCM 4 giugno 2003); il Ministero delle politiche agricole e forestali (DPCM 4 giugno 2003); il Ministero dell'economia e delle finanze (DPCM 25 novembre 2003); il Ministero dell'ambiente (DPCM 25 novembre 2003); il Ministero delle attività produttive (DPCM 25 novembre 2003); il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (DPCM 16 gennaio 2004).

<sup>8</sup> Gli articoli da 1 a 19 contengono particolari disposizioni relative ad alcune specifiche gestioni che, nella maggioranza dei casi, sono già state ricondotte in bilancio. L'art. 20 individua le gestioni escluse dalla soppressione disposta con la legge n. 559, in quanto caratterizzate da entrate provenienti prevalentemente da contribuzioni da parte di associati ovvero dalla concessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi, che non superano annualmente, per ciascuno organo gestorio, l'importo di 51.645,00 euro.

<sup>9</sup> Capitolo 3501, Ministero dell'economia e delle finanze; capitolo 3585, Ministero delle politiche agricole e forestali; capitolo 3610, Ministero delle attività produttive; capitolo 3625, Ministero dell'istruzione e della ricerca; capitolo 3655, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; capitolo 3678, Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

amministrazioni possano adottare, con proprio decreto, specifiche norme regolamentari, nel rispetto del controllo preventivo di legalità.

Si sottolinea che la nuova disciplina nulla ha innovato per quanto attiene alla rendicontazione dei fondi rotativi, che rimane regolamentata dalle leggi n. 1041 del 1971<sup>10</sup> e n. 559 del 1993.

La Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato che complessivamente sono affluiti al bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2004, per essere riassegnati ai relativi capitoli di spesa istituiti nei bilanci dei singoli ministeri interessati agli interventi, 2.829.568.139,20 euro e, a tutto il 9 maggio 2005, 315.170,04 euro. Come di seguito indicato, la quota è quasi interamente da ricondurre ai rientri delle gestioni fuori bilancio attribuite al Ministero delle attività produttive, pari a 2.829.203.870,89 euro versati sulla tesoreria di Roma.

Ministeri	Capitoli	Capo	Al 31 dicembre 2004	Al 9 maggio 2005
Ministero dell'economia e delle finanze	3501	10	0,00	0,00
Ministero delle politiche agricole e forestali	3585	17	313.687,79	313.687,78
Ministero delle attività produttive	3610	18	2.829.254.111,41	188,74
Ministero dell'istruzione, università e ricerca	3625	13	0,00	0,00
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	3655	15	340,00	1.293,52
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3678	27	0,00	0,00
<b>Totale</b>			<b>2.829.568.139,20</b>	<b>315.170,04</b>

Fonte: elaborazione su dati S.I. RGS-Cdc.

Più in particolare, la situazione può essere così puntualizzata:

- Ministero delle politiche agricole e forestali – alla data del 15 aprile 2005 non risultavano ancora rientrate in bilancio le somme giacenti sulle contabilità speciali relative alle gestioni stralcio dell'ex Fondo per il risanamento del settore bieticolo saccarifero e dell'ex Fondo di rotazione per la proprietà diretto coltivatrice. Con il recente DL n. 35 del 2005, art. 10, comma 9<sup>11</sup>, è stato soppresso il Fondo per il risparmio idrico ed energetico, istituito dall'art. 1 bis del DL n. 192 del 2003<sup>12</sup>, mai operativo. Le disponibilità finanziarie devono essere versate alla entrata per essere successivamente trasferite all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare

<sup>10</sup> Legge 25 novembre 1971, n. 1041.

<sup>11</sup> Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80.

<sup>12</sup> Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

(ISMEA) per le finalità di cui all'art. 17, comma 5 del d.lgs. n. 102 del 2004. Allo stato non si conosce se il versamento è stato effettuato.

Sul capitolo di entrata 3585 sono affluiti due versamenti di 313.687,79 euro, ciascuno rispettivamente entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 9 maggio 2005, destinati all'attuazione dell'intervento previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 226 del 2001, concernente la ricapitalizzazione annuale dei Consorzi di garanzia collettiva fidi (di cui all'art. 17 della legge n. 302 del 1989), mediante la concessione di un contributo a fondo perduto.

L'Amministrazione, per quest'ultimo scopo, ha chiesto all'IGPB l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa – cap. 7092 – per l'esercizio 2005.

- Ministero delle attività produttive - sono state ricondotte in bilancio le gestioni che traevano le risorse dal Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica e che non presentavano le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione come di seguito esposto.

**RICONDUZIONE AL BILANCIO DELLO STATO DELLE GESTIONI FUORI BILANCIO DEL  
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

(importi in euro)

Denominazione fondo	Stato	Norme	Gestore	N. conto contabilità speciale	Capitolo entrata	Importo versato
Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	chiusa	L. 49/1985, (art. 17, tit. 2), L. 57 del 2001, (art. 12)	Coopercredito - BNL	1726	3610	42.037.350,86
Programma per la partecipazione SIMEST agli sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione delle attività produttive	chiusa	d.lgs. 143 del 1998 (art. 20, c. 1, lett. e), DM n. 23276 del 2000	SIMEST	S Paolo IMI - cc banc. 10/510234	3610	4.724.093,34
Credito d'imposta per le attività di ricerca	chiusa	L. 140/1997, d.lgs. 79/1997	MEDIOCREDITO CENTRALE	1776	3610	1.329.759,97
Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale	chiusa	L. n. 46 del 1982, art. 14	MAP	1201	3610	433.123.697,54
Interventi a favore delle imprese commerciali (incentivi fiscali al commercio)	chiusa	L. 449 del 1997	MAP	1421	3610	201.963.271,22
Interventi per le piccole e medie imprese	chiusa	L. 317 del 1991, art. 43	MAP	1721	3610	79.988.330,69
Azioni positive per l'imprenditoria femminile	chiusa	L. 215 del 1992; DL 321 del 1996, conv. in L. 421 del 1996	Comitato per l'imprenditoria femminile - Regioni	1724	3610	126.134.156,39
Interventi industria siderurgica	chiusa	L. 481 del 1994; L. 181 del 1989; L. 421 del 1996	MAP	1725	3610	221.355.880,30
Interventi aree depresse. Programmazione negoziata, contratti di programma, patti territoriali, contratti d'area	chiusa	L. 488 del 1992 (art. 1, c. 2); L. 64 del 1986; DL 32 del 1995, conv. in L. 104 del 1995	MAP	1726	3610	1.108.097.195,37
Regioni per artigianato	chiusa	L. 64 del 1986 (art. 9, c. 14); DL 32 del 1995, conv. in L. 104 del 1995	MAP	1727	3610	51.368.511,97
Interventi nelle aree industriali	chiusa	L. 219 del 1981 (art. 21 e 32); DL 32 del 1995, conv. in L. 104 del 1995	MAP	1728	3610	134.991.071,51
Incentivi automatici per le piccole e medie imprese	chiusa	L. 341 del 1995; L. 266 del 1997 (art. 8 e 14)	MEDIOCREDITO CENTRALE	1729	3610	387.115.093,94
Credito d'imposta per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico	chiusa	L. 388 del 2000 (art. 103, c. 5)	MEDIOCREDITO CENTRALE	3004	3610	37.025.698,31
<b>TOTALE RISORSE RIENTRATE IN BILANCIO</b>						<b>2.829.254.111,41</b>

Fonte: Elaborazione Cdc su dati forniti da Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle attività produttive.

Si sottolinea che, dai dati comunicati dal competente Ufficio centrale di bilancio, non risultano rientrate le disponibilità delle seguenti gestioni, alle quali il DPCM non ha riconosciuto carattere rotativo, tutte finalizzate all'internazionalizzazione delle imprese:

“Fondo per la realizzazione di attività da parte dell’ICE, di promozione e assistenza alle imprese, nonché per la costituzione di centri di monitoraggio e di informazione in Italia e nei Balcani...” – gestore ICE; “Fondo per la realizzazione di attività di promozione e assistenza” – gestore INFORMEST; “Fondo per la realizzazione di attività di promozione ed assistenza” – gestore FDL Servizi S.r.l.; “Fondo per la promozione e il finanziamento di progetti presentati dalle CC.II.AA.” – gestore UNIONCAMERE; “Fondo per la concessione di garanzie su finanziamenti concessi a Piccole e Medie Imprese italiane danneggiate da mancati pagamenti da parte di imprese jugoslave – gestore SIMEST. Ad eccezione del fondo amministrato dalla SIMEST S.p.A., del quale si conosce la consistenza al 28 febbraio 2004, pari a 2.691.840,00 euro, per le altre gestioni sopraindicate l’amministrazione non ha comunicato all’Ufficio centrale di bilancio la consistenza.

Si richiama l’attenzione della Ragioneria Generale dello Stato sulla necessità di opportuni approfondimenti in merito alle ragioni dei mancati versamenti e alla omessa comunicazione della consistenza delle gestioni in parola.



Denominazione fondo	Stato	Norme	Gestore	N. contabilità speciale	Importo da versare
Programma per la promozione della internazionalizzazione e la facilitazione dell'accesso delle imprese - specie PMI - ai nuovi strumenti agevolativi e di sostegno per le attività all'estero e della loro fruizione, tramite la rete del sistema bancario	da ricondurre in bilancio	d.lgs. n. 143 del 1998 (art. 20, c. 1, lett. e)	SIMEST	S Paolo IMI - cc banc. 10/510416	n.c.
Programma di business scouting e matchmaking nei Paesi dell'Europa centro-orientale, dei Balcani e del Mediterraneo	da ricondurre in bilancio	d.lgs. n. 143 del 1998 (art. 20, c. 1, lett. e)	SIMEST	S Paolo IMI - cc banc. 10/510416	n.c.
Gestione degli utili conseguiti attraverso la partecipazione azionaria della SIMEST destinati alla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero	da ricondurre in bilancio	d.lgs. n. 143 del 1998 (art. 20, c. 1); L. 100 del 1990 (art. 3, c. 5)	SIMEST		n.c.
Fondo per la realizzazione di attività da parte dell'ICE, di promozione e assistenza alle imprese, nonché per la costituzione di centri di monitoraggio e di informazione in Italia e nei Balcani anche attraverso l'attivazione dell'antenna Adriatica e di eventuali strutture analoghe nei propri uffici situati nelle regioni adriatiche	da ricondurre in bilancio	L. 84 del 2001, art. 5, c. 2 lett d), e), f)	ICE	130207	n.c.
Per la realizzazione di attività di promozione e assistenza	da ricondurre in bilancio	L. 84 del 2001, art. 5, c. 2 lett d), e), f)	INFORMEST		n.c.
Per la realizzazione di attività di promozione e assistenza	da ricondurre in bilancio	L. 84 del 2001, art. 5, c. 2 lett d), e), f)	FDL Servizi srl		n.c.
Promozione e finanziamento di progetti presentati dalle C.C.I.AA	da ricondurre in bilancio	L. 84 del 2001, art. 5, c. 2 lett d), e), f)	UNIONCAMERE		n.c.
Fondo per la concessione di garanzie su finanziamenti concessi a PMI italiane danneggiate da mancati pagamenti da parte di imprese jugoslave	da ricondurre in bilancio	L. 84 del 2001, art. 5, c. 2 lett d), e), f)	SIMEST	22044	2.691.840,00 n. v.

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – al Fondo Agevolazioni per la Ricerca (FAR) è stata in parte riconosciuta la caratteristica della rotatività e sono stati individuati gli interventi gestibili sulla contabilità speciale intestata allo stesso Fondo. Le agevolazioni concesse nella forma di contributi a fondo perduto sono gestite dal 1° luglio 2004 su apposito capitolo di bilancio. L'Amministrazione non ha effettuato alcun versamento in bilancio atteso che le disponibilità del Fondo risultavano completamente utilizzate per la concessione di contributi a fondo perduto, erogati sulla contabilità speciale fino alla data del 30 giugno 2004.

- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - sul capitolo 3655 sono stati versati 340 euro al 31 dicembre 2004, e 1.293,52 euro, al 9 maggio 2005.

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali -- risultano in corso due versamenti, rispettivamente dal Fondo di rotazione per la formazione professionale, per circa

155.000 euro e per l'accesso al Fondo sociale europeo, per circa 4 milioni di euro (cap. 3585). Dette somme andranno riassegnate ai competenti capitoli di spesa.

Si osserva che l'art. 3 del DPCM 25 novembre 2003 ha individuato le seguenti tra le gestioni fuori bilancio che possono essere considerate rotative, in considerazione delle speciali disposizioni che ne determinano la gestione, condotte o vigilate dal Ministero dell'economia e delle finanze: il "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato"<sup>13</sup>, gestore la Banca d'Italia; i "Fondi per la riscossione", di cui al d.lgs. n. 241 del 1997 e le contabilità speciali concernenti i "Fondi di bilancio" ed i "Fondi di proprietà dell'INPS", di cui al richiamato decreto n. 241 ed al DPR n. 189 del 1998, art. 2, comma 1, lett. a), gestore l'Agenzia delle entrate<sup>14</sup>. Tale classificazione deve essere intesa in senso atecnico, volta a giustificare il mantenimento delle relative gestioni al di fuori del bilancio dello Stato, in ragione delle peculiari finalità. Analoga natura, nonostante non sia presente nella richiamata circolare n. 29 del 2004, presenta la contabilità speciale inerente alla "Addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche", istituita dal d.lgs. n. 360 del 1998<sup>15</sup>, a decorrere dal 1° gennaio 1999, quale trasferimento erariale aggiuntivo per assicurare con tempestività il finanziamento delle funzioni e dei compiti effettivamente trasferiti alle province e ai comuni.

---

<sup>13</sup> Il "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato" è stato istituito con la legge n. 432 del 1993 con la successiva legge n. 110 del 1996, di conversione del decreto legge 8 gennaio 1996, n. 6 è stato costituito un conto separato presso la Banca d'Italia, intestato al Fondo stesso. Le modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto ministeriale. Le entrate sono determinate principalmente da dismissioni del Ministero dell'economia e delle finanze e le spese dagli acquisti di titoli sul mercato e sono condizionate dall'andamento dei mercati. La legge n. 144 del 1999, art. 56, ha previsto una gestione in deroga alle disposizioni della legge n. 1071 del 1971, individuando nella annuale relazione del ministro al Parlamento, in allegato al conto consuntivo del bilancio dello Stato, la forma più adeguata di rendicontazione della gestione del Fondo.

La gestione in esame da un lato si configura quale gestione fuori bilancio, in quanto le somme sono depositate in un conto separato presso la Banca d'Italia; tuttavia tali somme sono regolarmente registrate in bilancio come entrate ed uscite, configurandosi come una gestione di bilancio peculiare, poiché l'uscita dal bilancio determina l'accredito al conto citato ma non l'utilizzo finale, che si realizza al momento dell'effettivo impiego delle somme, principalmente per riacquisto o rimborso di debito. Tutte le movimentazioni del Fondo sono esposte nella relativa posta patrimoniale.

<sup>14</sup> La contabilità speciale n. 1777 "Fondi della riscossione" riceve i versamenti effettuati dagli intermediari convenzionali e viene utilizzata per l'emissione dei mandati di accreditamento a favore degli enti aderenti al sistema di riscossione. La contabilità speciale n. 1778 "Fondi di bilancio" è alimentata dai capitoli di spesa dedicati ai rimborsi di imposte dirette ed indirette, alle agevolazioni fiscali ed è utilizzata per accreditare i concessionari del servizio nazionale della riscossione delle somme necessarie alla erogazione dei rimborsi in conto fiscale e per effettuare giornalmente le regolazioni contabili derivanti dalle compensazioni di competenza del bilancio dello Stato. La contabilità speciale n. 1779 "Fondi di proprietà INPS" viene accreditata direttamente dall'INPS ed è utilizzata per integrare eventuali saldi negativi.

<sup>15</sup> Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 di istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Si rileva l'impegno della Ragioneria Generale dello Stato e dei singoli Uffici centrali di bilancio, non sempre supportato dalle amministrazioni interessate, per ricostruire il quadro generale delle gestioni fuori bilancio e per dare piena e tempestiva attuazione all'art. 93, comma 8 della legge n. 289 del 2002 nella riconduzione in bilancio delle fattispecie non rotative.

Inoltre, si richiama l'attenzione sull'esigenza che sia assicurata una incisiva azione di monitoraggio e di vigilanza sui fondi rotativi affidati alla gestione di organismi esterni alle amministrazioni pubbliche. Il mero riscontro delle risultanze contabili attestate nei rendiconti non è sufficiente per una valutazione dell'efficacia e del corretto utilizzo degli strumenti finanziari previsti dalle leggi istitutive dei fondi stessi.

Infine è necessario che, nelle fattispecie di fondi rotativi gestiti dalle amministrazioni medesime, laddove si riscontrino omissioni o ritardi nella presentazione dei rendiconti, si intervenga al fine di garantire il rispetto delle norme che disciplinano l'attività di rendicontazione.

## **2. Fondi di rotazione sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 23 della legge n. 559 del 1993.**

### *2.1 Fondi di rotazione gestiti dal Mediocredito centrale S.p.A. e dall'Artigiancassa.*

Dal 5 novembre 2004 i Fondi di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 49 del 1987, per la concessione di crediti finanziari ai Paesi in via di sviluppo, sono affidati alla gestione dell'Artigiancassa, risultata aggiudicataria della gara indetta dal Ministero dell'economia e delle finanze. Di conseguenza, per il 2004 si dispone di due rendicontazioni, rese dai gestori che si sono succeduti nel corso dell'esercizio.

I rendiconti trasmessi dal Mediocredito-Centrale S.p.A., unitamente alla relazione sulle attività svolte nel triennio in esame e dall'Artigiancassa, sono redatti in termini di cassa.

Fondo di rotazione per la concessione di crediti agevolati ai paesi in via di sviluppo e di crediti alle imprese italiane per la promozione di imprese miste nei paesi in via di sviluppo<sup>16</sup>.

- Crediti di aiuto allo sviluppo.

La legge n. 49 del 1987, art. 6, disciplina la cooperazione italiana con Stati, banche centrali ed enti di Stato dei Paesi in via di sviluppo, per la realizzazione di progetti e programmi che rispondono alle finalità della legge stessa. I crediti agevolati sono corrisposti a valere sulle disponibilità del “Fondo rotativo di cui alle leggi n. 227 del 1977, n. 38 del 1979 e n. 49 del 1987, sottoconto per i crediti agevolati ai sensi della legge n. 49, art. 6”, gestito fino al 5 novembre 2004 presso il Mediocredito centrale S.p.A., che operava sulla base di una convenzione con il Ministero dell’economia e delle finanze (ex Ministero del tesoro), antecedente alla trasformazione dell’ente gestore in società per azioni, stipulata nel 1987 e delle delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)<sup>17</sup>, succeduto, ai sensi della legge n. 537 del 1993, al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo.

La concessione dei crediti di aiuto è preceduta da accordi tra il governo italiano ed i governi dei Paesi in via di sviluppo beneficiari; la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri valuta le iniziative da finanziare sotto l’aspetto politico e tecnico-economico, trasmettendo al Comitato direzionale, del quale era membro il Mediocredito Centrale S.p.A. ai sensi della citata legge n. 49 del 1987, gli interventi ritenuti suscettibili di finanziamento. Acquisito il parere del Comitato direzionale, su proposta del ministro degli affari esteri, il ministro dell’economia autorizza l’istituto finanziario gestore a stipulare la convenzione finanziaria, ad erogare il finanziamento e curare i rientri<sup>18</sup>.

<sup>16</sup> Normativa di riferimento: legge n. 227 del 1977, art. 26; legge n. 49 del 1987, artt. 6 e 7; legge n. 84 del 2001. Amministrazione vigilante: Ministero dell’economia e delle finanze.

<sup>17</sup> La legge n. 537 del 1993 ha soppresso il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo ed ha trasferito al CIPE, che stabilisce i criteri e le condizioni per la concessione dei crediti agevolati, le funzioni di indirizzo generale e le altre al Ministero degli affari esteri.

<sup>18</sup> I progetti ed i programmi di sviluppo sono di regola realizzati da imprese italiane, attraverso l’esecuzione di lavori, la fornitura di impianti, macchinari ed altri beni strumentali, ovvero attraverso la prestazione di servizi. La percentuale di spese in loco ed estere finanziabili è stabilita per ogni singolo intervento di credito di aiuto.

Nell'esercizio in esame sono state autorizzate nove concessioni di credito di aiuto verso l'Albania, l'Angola, il Ghana, la Siria, la Tunisia e l'Uruguay per un importo di circa 141,3 milioni di euro<sup>19</sup>.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 ottobre 2004, non ha effettuato versamenti all'Ente gestore per le attività di cui all'art. 6 della richiamata legge n. 49 del 1997.

Sulle erogazioni disposte nei precedenti esercizi, sono rientrate nel 2004 rate capitale per circa 176,3 milioni di euro (con proventi per circa 29,7 milioni e circa 967.000 euro di oneri, entrambi per variazione cambi, a fronte di crediti finanziari in valuta). Gli interessi incassati ammontano a circa 19,0 milioni di euro.

Tra le uscite è indicato l'importo di circa 63,3 milioni di euro quale annullamento, ai sensi della legge n. 209 del 2000<sup>20</sup> e per conversioni del debito (*debt swap*) del Ghana, dell'Egitto, della Giordania, del Perù e della Tunisia.

Alla data del subentro dell'Artigiancassa, la disponibilità del Fondo era pari a circa 2.081 milioni, quale totale costituito dalle somme presenti sul c/c presso la Tesoreria centrale dello Stato e su altri c/c, relativi al aziende di credito.

Non risultano pagate 1.035 rate per quote capitali (circa 112,0 milioni di euro) ed interessi (circa 14,3 milioni di euro).

Al 31 dicembre 2004, il rendiconto reso dall'Artigiancassa attesta una disponibilità per 2.121.006.117,86, anche a seguito di versamenti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze intervenuti negli ultimi mesi dell'anno, pari a 9.800.000,00 euro e rientri di quote capitale per 25.333.149,69 euro.

Concessione di crediti agevolati alle imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese (*joint ventures*) da realizzarsi nei Paesi in via di sviluppo.

I crediti agevolati sono corrisposti a valere sulle disponibilità del "Fondo rotativo di cui alle leggi n. 227 del 1977, n. 38 del 1979 e n. 49 del 1987, sottoconto per i crediti

<sup>19</sup> Tabella relativa agli importi dei finanziamenti ex lege n. 49 del 1987, art. 6 deliberati nel triennio 2002/2004.

Anni	(in milioni di euro)		
	2002	2003	2004
Importo finanziamenti	210,5	179,4	141,3

Dal 1998, l'anno nel quale sono state accolte il maggior numero di operazioni è stato il 2002.

<sup>20</sup> Legge 28 luglio 2000, n. 209.

agevolati ai sensi della legge n. 49, art. 7<sup>o</sup>, costituito ai sensi della legge n. 49 del 1987, art. 6. La legge, alla quale è stata data attuazione con delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo n. 53/1993, prevede la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste (*joint ventures*) da realizzarsi nei Paesi in via di sviluppo<sup>21</sup>, con reddito pro capite non superiore a 3250 U.S. \$.

Come per gli interventi di cui al precedente paragrafo, il Mediocredito Centrale ha provveduto, fino al 5 novembre 2004, ad utilizzare le disponibilità sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze nel 1988 ed in conformità delle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, che stabilisce i criteri e le condizioni per la concessione dei crediti agevolati, nonché la quota del "Fondo" che annualmente può essere utilizzata. I crediti di aiuto derivano da accordi tra il governo italiano ed i governi dei Paesi in via di sviluppo beneficiari. Anche questo Fondo, a decorrere del 5 novembre 2004 è gestito da Artigiancassa.

La valutazione delle iniziative, sotto l'aspetto politico e tecnico-economico, è di competenza della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e del Comitato direzionale. Intervenuto il decreto di autorizzazione del Ministro dell'economia, l'Istituto stipula il contratto di finanziamento, eroga il credito e ne cura i rientri<sup>22</sup>.

Nell'esercizio in esame è stato emanato un decreto di autorizzazione per un importo di 1,06 milioni di euro ed è stato stipulato il relativo contratto di finanziamento per una impresa mista in Cina<sup>23</sup>.

<sup>21</sup> In sede OCSE, la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese italiane, che partecipano con capitale di rischio alla costituzione di imprese miste nei Paesi in via di sviluppo, non è classificata come aiuto allo sviluppo.

<sup>22</sup> L'importo finanziabile è pari al 70 per cento dei primi 10 miliardi di lire della partecipazione italiana al capitale di rischio dell'impresa mista ed al 50 per cento della partecipazione eccedente, fino ad un importo massimo di 20 miliardi di lire, dietro garanzia bancaria. Il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del finanziamento ed è pari al 30 per cento del tasso di mercato vigente al momento della stipula del contratto. Il rimborso deve avvenire entro 8 anni, oltre ad un periodo di garanzia per capitale ed interesse non superiore a 2 anni a partire dalla stipula del contratto.

<sup>23</sup> Andamento dei finanziamenti della legge n. 49 del 1987, art. 7 nel triennio 2002/2004.

Anni	<i>(in milioni di euro)</i>		
	2002	2003	2004
Importo finanziamenti	6,4	0,25	1,06

Il 1999 è stato l'anno con il maggior numero di domande accolte.

Nel 2004, durante la gestione del Mediocredito Centrale, i rientri per quota capitale sono stati pari a circa 3,9 milioni; le erogazioni per finanziamenti a circa 2,4 milioni; la disponibilità del Fondo al 31 ottobre è pari a circa 87,0 milioni<sup>24</sup>. Durante gli ultimi due mesi dell'anno, gestore Artigiancassa, non si sono verificati ulteriori rientri e finanziamenti. Pertanto, l'esercizio in esame si è chiuso con una consistenza di 109.055.888,14<sup>25</sup> ed un avanzo di cassa rimasto invariato rispetto a quello accertato alla data del 31 ottobre (506.977 euro).

La legge n. 84 del 2001 ha previsto la concessione di finanziamenti di progetti proposti e gestiti dalle Regioni, dalle province e dai comuni per la stabilizzazione, la ricostruzione e lo sviluppo dei paesi dell'area balcanica.

Fino al 31 ottobre 2004 sono state effettuate erogazioni per circa 14,3 milioni, a fronte di un'assegnazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di circa 14,4 milioni. Non essendo intervenute altre operazioni negli ultimi mesi dell'anno, la consistenza del Fondo, al netto dei disavanzi degli anni 2003 e 2004, è di circa 21,6 milioni.

## 2.2 Fondi di rotazione gestiti dalla SIMEST S.p.A. – Società Italiana per le Imprese all'Estero.

Con d.lgs. n. 143 del 1998<sup>26</sup>, a decorrere dal 1° gennaio 1999, è stata attribuita alla SIMEST S.p.A., la gestione di diversi interventi di sostegno finanziario alle esportazioni ed alla internazionalizzazione del sistema produttivo italiano che, in precedenza, era stata affidata al Mediocredito Centrale<sup>27</sup>.

<sup>24</sup> La consistenza del Fondo al 31.12.2004 è determinata dall'avanzo di gestione (506,9 mila euro), dalla dotazione disposta dal CIPE (99,0 milioni di euro) e dall'avanzo di gestione degli esercizi precedenti (9,54 milioni di euro).

<sup>25</sup> La situazione del Fondo al 31 dicembre 2004 è data dalle disponibilità presso la tesoreria centrale dello Stato e presso le aziende di credito per 87.001.349,39, dai crediti finanziari in essere per 22.046.337,36 e dagli importi da attribuire per 8.201,39.

<sup>26</sup> D.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, che ha disposto misure di riordino e razionalizzazione degli strumenti di supporto pubblico alle imprese per le loro attività sull'estero. L'art. 25 del decreto aveva previsto, oltre al trasferimento dei fondi e delle disponibilità finanziarie, anche il passaggio alla SIMEST S.p.A. delle risorse e del personale impiegato per la gestione degli interventi trasferiti.

<sup>27</sup> Legge 21 marzo 2001, n. 84, recante "Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica". Oltre al Fondo rotativo di cui all'art. 2 della legge n. 394 del 1981, l'attività riguarda la concessione di contributi a valore sul Fondo di cui all'art. 3 della legge n. 295 del 1973 per operazioni di credito all'esportazione (d.lgs. n. 143 del 1998, capo II – ex legge n. 227 del 1977) e per investimenti in imprese all'estero (legge n. 100 del 1990, art. 4 e legge n. 317 del 1991, art. 14). La gestione degli interventi è disciplinata da due convenzioni, stipulate il 16 ottobre 1998, relative al Fondo ex legge n. 295 del 1973 ed il Fondo ex legge n. 394 del 1981.

2.2.1 Fondo di rotazione istituito per la stabilizzazione del tasso di interesse nelle operazioni di credito all'esportazione<sup>28</sup>.

E' alimentato dalle assegnazioni a carico del bilancio dello Stato ed è destinato alla corresponsione di contributi agli interessi a fronte di operazioni di finanziamento di credito alle esportazioni, riguardanti forniture di macchinari, impianti, studi, progettazioni, lavori e relativi servizi, per il sostegno degli investimenti in società o imprese all'estero (d.lgs. n. 143 del 1998<sup>29</sup>), alla concessione di contributi alle imprese italiane a fronte di crediti ottenuti per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese all'estero, partecipate dalla SIMEST S.p.A., in Paesi appartenenti all'Unione Europea, ed alla concessione di contributi alle imprese localizzate nel Triveneto a fronte di crediti ottenuti per il parziale finanziamento della loro quota di rischio in imprese all'estero partecipate dalla FINEST S.p.A., in Paesi dell'Europa Centrale e Orientale (legge n. 100 del 1990, art. 4 e legge n. 19 del 1991, art. 2, comma 7).

I due programmi gestiti dalla SIMEST S.p.A., ai fini del d.lgs. n. 143 del 1998, mirano a evitare al committente il rischio di variazione dei tassi di interesse, consentendogli l'accesso ad un indebitamento a medio-lungo termine al tasso fisso CIRR<sup>30</sup>, il cui livello è regolamentato in sede OCSE.

L'insieme del credito agevolato all'esportazione, assistito dai suddetti programmi, è diminuito rispetto al 2003, da 2.698,8 a 1.839,7 milioni (-32 per cento) in termini di credito capitale dilazionato e da 112 a 104 operazioni accolte (-7 per cento)<sup>31</sup>.

La distribuzione per aree geografiche dei volumi trattati evidenzia in particolare la riduzione delle esportazioni verso il Mediterraneo ed il Medio Oriente (-15,7 per cento, riconducibile soprattutto alla diminuzione dei flussi verso la Turchia) e l'incremento

<sup>28</sup> Normativa di riferimento: legge 28 maggio 1973, n. 295, ridisciplinata dalla legge n. 227 del 1977; l'operatività del Fondo è stata ulteriormente ampliata dall'art. 4 della legge n. 100 del 1990.

<sup>29</sup> Il d.lgs. n. 143 regola il supporto a quei settori produttivi di beni di investimento (impianti, macchinari, lavori e servizi) che offrono ai committenti esteri termini di regolamento delle forniture dilazionati a medio-lungo termine. I programmi di intervento vogliono neutralizzare gli effetti sulla competitività dell'*export* italiano dei sistemi a disposizione delle agenzie di credito alla esportazione degli altri Paesi.

<sup>30</sup> *Commercial Interest Reference Rate*.

<sup>31</sup> Il risultato rappresenta il livello più basso in termini di volumi ed è vicino a quello registrato nel 2001, in corrispondenza della crisi seguita agli eventi dell'11 settembre.



verso il Nord America (+16,2 per cento), l'Unione Europea (+7,8 per cento) e l'Europa Centro orientale e C.S.I. (+8,7 per cento).

Complessivamente, sono stati impegnati per contributi 85,4 milioni.

Il contributo concesso ai sensi della legge n. 100 del 1990, art. 4, per agevolazioni degli investimenti in società ed imprese all'estero, ha una durata massima di otto anni, in misura pari al 50 per cento del tasso di riferimento per il settore industriale<sup>32</sup>, ed è concesso a fronte di finanziamento di istituto di credito abilitato ad operare in Italia, a copertura del 90 per cento della quota di partecipazione dell'impresa italiana richiedente, fino al 51 per cento del capitale dell'impresa estera.

Nel 2004 sono state accolte 115 operazioni, per un importo di 268,2 milioni, con un incremento rispetto al 2003 del 36,9 per cento in termini di numero e del 56,5 per cento in termini di importo del credito agevolato. In particolare sono state approvate 62 operazioni relative ad iniziative partecipate dalla SIMEST S.p.A., per un importo pari a 164,4 milioni e 53 partecipate dalla FINEST S.p.A. per circa 103,8 milioni. Di tali operazioni, 62, per un importo di 164,4 milioni, sono state relative ad iniziative partecipate dalla SIMEST S.p.A. e 53, per un importo di 103,8 milioni, partecipate dalla FINEST S.p.A..

La ripartizione per aree geografiche conferma la rilevanza degli investimenti verso l'Europa Centro orientale e C.S.I., il cui peso è aumentato rispetto al precedente esercizio, passando dal 55 per cento al 79 per cento.

2.2.2 Fondo di rotazione istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi dall'Unione Europea ed a fronte delle spese sostenute per la partecipazione a gare internazionali<sup>33</sup>.

La gestione del Fondo è affidata ad un Comitato Agevolazioni<sup>34</sup>, istituito presso la SIMEST S.p.A.<sup>35</sup>, al quale partecipano il Ministero delle attività produttive, il Ministero

<sup>32</sup> Nel 2004, il tasso di riferimento medio e il tasso agevolato medio sono stati pari rispettivamente al 4,69 per cento e al 2,35 per cento.

<sup>33</sup> Normativa di riferimento: legge n. 227 del 1977; legge n. 394 del 1981 art. 12; legge n. 304 del 1990, art. 4; d.lgs. n. 143 del 1998; legge n. 317 del 1991, art. 14. Amministrazioni vigilanti: Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero delle attività produttive.

<sup>34</sup> Il Comitato, in particolare, stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni;

dell'economia e delle finanze, il Ministero degli affari esteri, un rappresentante designato dalle Regioni ed uno designato dall'ABI.

Sostegno delle esportazioni italiane attraverso la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale in Paesi non appartenenti alla U.E.

Il DL n. 251 del 1981, recante norme per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito dalla legge n. 394 del 1981, ha disciplinato i finanziamenti a favore di imprese esportatrici di beni e servizi, che realizzano programmi di penetrazione commerciale, volti alla costituzione di insediamenti durevoli in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Il tasso agevolato applicato alle operazioni corrisponde al 40 per cento del tasso *export* ed i finanziamenti, di durata di sette anni (di cui due di preammortamento), possono coprire fino all'85 per cento delle spese previste per il programma. Nell'esercizio in esame, il tasso medio ed il tasso agevolato medio sono stati del 3,41 per cento e dell'1,37 per cento, in lieve riduzione rispetto al 2003 (rispettivamente, 3,53 per cento e 1,41 per cento).

Nel 2003 era stato esaminato l'andamento dell'attività agevolativa nel periodo 1996/2002, che aveva evidenziato una crescita delle risoluzioni contrattuali con conseguente escussione delle garanzie sottostanti. Il fenomeno aveva riguardato in particolare le fidejussioni assicurative, con la conseguenza che le compagnie di assicurazione a seguito delle numerose escussioni hanno assunto un atteggiamento più rigido, riducendo le concessioni di nuove garanzie. Il Comitato Agevolazioni ha introdotto modifiche ai criteri di approvazione delle iniziative tali da rendere più selettivo l'accesso ai finanziamenti, con un miglioramento dei livelli di affidabilità economico-finanziaria delle imprese beneficiarie. Le domande di finanziamento non andate a buon fine, perché archiviate per rinuncia o non accolte dal Comitato, sono

---

delibera in ordine alle singole operazioni, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere tecnico espressi dalla SIMEST e delle informazioni fornite dal Ministero delle attività produttive; approva il progetto di piano previsionale sui fabbisogni finanziari per l'anno successivo; approva annualmente la situazione delle disponibilità, degli impegni e delle insolvenze e la relativa rendicontazione; delibera in ordine all'ammontare delle commissioni dovute alla SIMEST S.p.A.

<sup>35</sup> L'istruttoria delle domande e la gestione dei finanziamenti sono attribuite alla SIMEST S.p.A., mentre il Ministero delle attività produttive svolge un'attività di controllo, finalizzata anche alla valutazione della coerenza promozionale e commerciale dei programmi. Le iniziative comprendono studi di mercato, spese di dimostrazione e pubblicità, creazione di rappresentanze permanenti, aperture di uffici e reti di vendita.

andate progressivamente ad aumentare, passando dal 18,2 per cento del 1999, al 26,7 nel 2003, al 35,1 nel 2004, anche a seguito dei nuovi criteri adottati.

Nel 2004, sul totale delle operazioni accolte il 39,2 per cento è stato garantito con fideiussione assicurativa, mentre per tutte le altre è stato necessario rivolgersi a banche o confidi convenzionali. Il tempo trascorso dalla introduzione delle nuove misure di contenimento dei rischi è troppo breve per una valutazione definitiva in merito all'efficacia delle stesse. Si osserva peraltro un miglioramento del rapporto percentuale tra l'ammontare delle garanzie escusse nell'anno ed i finanziamenti in essere alla fine dell'anno (1,07 per cento nel 2001; 3,61 nel 2002; 5,84 nel 2003; 2,92 nel 2004).

Il monitoraggio dei programmi di penetrazione commerciale finanziati ha accertato esiti positivi al 100 per cento in Cina (su 12 iniziative visitate), nell'Europa dell'Est (Polonia, Ungheria, Romania, Turchia, su 11 iniziative visitate), esito negativo in un solo caso in Sud America (Brasile e Cile, su 11 iniziative visitate), in Nord America (USA, su 12 iniziative visitate) ed in Cina (su 12 iniziative visitate nel mese di dicembre<sup>36</sup>).

Il ricorso al finanziamento agevolato dei programmi di penetrazione commerciale, nel periodo 1999/2004, è cresciuto in modo costante, con una punta massima nel biennio 2002/2003<sup>37</sup> ed un decremento nell'esercizio in esame (-3,7 per cento). L'importo totale dei finanziamenti accolti è stato di 195 milioni di euro, contro i 210,5 del precedente esercizio. Sarà da valutare con successive osservazioni se questa riduzione è da ascrivere alle nuove misure deliberate a fine 2003 dal Comitato per rendere più affidabili i finanziamenti, in particolare con riferimento al rapporto tra finanziamento richiesto ed ultimo fatturato dell'impresa richiedente che non può ora

<sup>36</sup> Le visite hanno riguardato programmi autorizzati negli anni 2002 e 2003.

<sup>37</sup> Tabella relativa ai finanziamenti agevolati per programmi di penetrazione commerciale concessi negli anni 1999/2004

(in milioni di euro)

Anni	Programmi accolti	Importo finanziamenti concessi
1999	111	115,7
2000	143	168,2
2001	156	175,2
2002	186	212,9
2003	188	210,5
2004	181	195,0

superare il 25 per cento. Come dovrà essere oggetto di ulteriori osservazioni il lieve decremento nell'importo medio dei finanziamenti (da 1.119 mila a 1.077 mila euro) per accertare se è da attribuire anche ad un miglioramento dell'attività istruttoria della SIMEST e del Ministero delle attività produttive, con l'approvazione di programmi dimensionalmente più realistici.

Più netta è stata la riduzione del numero delle domande (da 262 a 209), in corrispondenza con un numero elevato (64) di domande non accolte. A parere dell'Ente responsabile della gestione, tale andamento è da ricondurre alle maggiori difficoltà congiunturali e dal venir meno, durante l'anno di riferimento, delle domande aventi come destinazione i dieci Paesi entrati a far parte dell'UE a partire dal 1° maggio 2004<sup>38</sup>.

Anche nel 2004 le imprese italiane hanno indirizzato i loro programmi soprattutto nell'Europa Centro-Orientale e C.S.I. rispetto al Nord America, che era stata la regione destinataria del maggior numero di interventi<sup>39</sup> nel 2002, dall'11 al 7 per cento.

La Lombardia, l'Emilia Romagna, seguite dalla Toscana e dal Lazio, si confermano le prime regioni le cui imprese beneficiano dei finanziamenti, mentre il Veneto è passato al quinto posto. Il Lazio è la regione che è maggiormente cresciuta con 17 operazioni contro le 9 del 2003. La contrazione delle operazioni agevolate di Veneto e Piemonte sembra riflettere un certo affanno, rispetto al passato, delle imprese di queste regioni<sup>40</sup>.

Finanziamenti agevolati alle imprese che partecipano a gare internazionali indette da Paesi extracomunitari per la realizzazione di lavori e costruzioni, per la realizzazione

---

<sup>38</sup> Le revoche sono state 26, da ricondurre soprattutto alla mancata presentazione da parte delle imprese delle previste garanzie fidejussorie ed alle rinunce, per cause aziendali (cambiamenti di strategie di marketing) e per difficoltà connesse alla realizzazione dei programmi nei Paesi interessati.

<sup>39</sup> Il Nord America resta al secondo posto, riducendo nel 2003 la percentuale di domande di finanziamento accolte dal 35 per cento al 30 per cento, a fronte di un incremento per lo stesso periodo dell'Europa Centro Orientale e C.S.I. dal 37 per cento al 39 per cento. Si conferma l'incremento dell'attività economica dei paesi dell'Europa Centro-Orientale, con particolare riferimento alla Russia. Con riguardo alle altre aree, si osserva una crescita dei Paesi emergenti della regione asiatica che, dopo gli effetti negativi dell'epidemia di polmonite atipica del 2003, passano da un 10 per cento ad un 14 per cento, mentre scendono i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi.

<sup>40</sup> Persiste il divario tra Nord Italia e Centro-Sud, pur con una tendenza alla riduzione rispetto al 2003 ed al 2002.

Nella ripartizione per settori produttivi, sono prevalenti le imprese che operano nel settore del commercio all'ingrosso e della fabbricazione di macchine (circa il 30 per cento del totale accolto, seguito dal settore del tessile e della fabbricazione di prodotti in metallo).

Per quanto concerne le dimensioni delle imprese, che realizzano programmi di penetrazione commerciale attraverso i finanziamenti in esame, si conferma la netta prevalenza di PMI (83,3 per cento).

di impianti, studi e progettazioni, per la prestazione di servizi e forniture che richiedono particolari studi e progettazioni.

I finanziamenti gravano, nel limite di circa 25,8 milioni di euro, sul "Fondo" costituito dalla legge n. 394 del 1981 per il finanziamento di programmi di penetrazione commerciale, hanno una durata di quattro anni, di cui uno e mezzo di preammortamento ed un tasso agevolato pari al 40 per cento del tasso di riferimento *export* vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento (nel 2004, l'1,37 per cento). Il medesimo Comitato, responsabile della gestione dei finanziamenti previsti dalla citata legge n. 394 del 1981, delibera in merito alla concessione ed alla gestione delle agevolazioni in parola, mentre il Mediocredito Centrale S.p.A. gestisce le operazioni di concessione.

Prosegue la flessione già registrata nel 2003 rispetto ai due precedenti anni, per quanto riguarda sia il numero sia l'importo delle operazioni accolte<sup>41</sup>.

La principale causa di revoche è rappresentata dalla rinuncia al finanziamento per difficoltà di accedere alle necessarie garanzie.

Come per il 2004, il maggior numero di gare con ricorso al finanziamento agevolato si è svolto nell'area del Mediterraneo e nel Medio Oriente, seguita dall'Europa Centro-Orientale e CSI, dall'America Latina e Caraibi e l'Africa Subsahariana.

2.2.3 Fondo per la concessione di finanziamenti agevolati per studi di prefattibilità e fattibilità e per i programmi di assistenza tecnica<sup>42</sup>.

Trattasi di finanziamenti agevolati concessi alle imprese per le spese relative a studi di prefattibilità e fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse, il cui corrispettivo è costituito in tutto o in parte dal diritto di gestire l'opera, ovvero per le

<sup>41</sup> Tabella relativa ai finanziamenti agevolati per la partecipazione a gare internazionali deliberati negli anni 1999/2004

*(in milioni di euro)*

Anni	Operazioni accolte (numero)	Importo complessivo finanziamenti
1999	18	4,3
2000	8	2,3
2001	19	2,7
2002	19	3,0
2003	17	2,6
2004	14	1,8

<sup>42</sup> D.lgs. n. 143 del 1998, art. 22, comma 5.

spese relative a programmi di assistenza tecnica e studi di fattibilità collegati alle esportazioni ed agli investimenti italiani all'estero.

Il tasso di interesse che si applica è particolarmente agevolato (il 25 per cento del tasso di riferimento *export*) e copre il 100 per cento delle spese indicate nel preventivo predisposto dalle imprese ed approvato dal Comitato.

Nell'esercizio in esame sono stati presentati 118 (126 nel 2003 e 97 nel 2002) studi di fattibilità collegati ad investimenti/esportazioni italiani all'estero, una domanda per studi collegati all'aggiudicazione di commesse e 20 domande per programmi di assistenza tecnica, per un totale di 139 nuove richieste di intervento, e un ammontare di 35,9 milioni (38,9 milioni nel 2003; 34,5 milioni nel 2002). Di queste ne sono state accolte 101, pari a circa 23,7 milioni di euro (21,3 milioni di euro nel 2003)<sup>43</sup>.

Con riguardo all'aree geografiche, anche per il 2004 è stata privilegiata l'Europa Centro-Orientale e C.S.I. La ripartizione per regioni delle imprese sottolinea la prevalenza delle Regioni del Nord. Per questi finanziamenti, i settori industriali maggiormente interessati sono il settore meccanico seguito dal commercio all'ingrosso ed i servizi.

Al 31 dicembre 2004 le disponibilità complessive del fondo presso la tesoreria centrale dello Stato, i conti correnti bancari ed il credito per l'anticipazione ammontano a circa 2.209 milioni<sup>44</sup>.

Le perdite da procedure di contenzioso, per l'annullamento di crediti per rate in linea capitale, nel 2003, sono state pari a circa 949.633 euro.

<sup>43</sup> Finanziamenti agevolati per studi di prefattibilità e fattibilità (SF) e programmi di assistenza tecnica (AT).  
(in milioni di euro)

Anni	Operazioni accolte		Importo finanziamenti agevolati	
	SF	AT	SF	AT
2001	50	14	10,1	4,5
2002	52	27	11,0	9,3
2003	79	20	15,3	6,0
2004	87	14	18,4	5,3

<sup>44</sup> Di cui, circa 1.839 milioni di euro presso la tesoreria centrale dello Stato, circa 61,8 milioni di euro presso le banche; il residuo credito è vantato dal Fondo ai sensi dell'art. 45, comma 8 della legge n. 448 del 1998, per circa 116,2 milioni di euro.

#### 2.2.4 Fondi di *venture capital*.

Attraverso i Fondi di *venture capital* si assicura un sostegno agli investimenti delle imprese italiane in aree considerate di rilievo strategico, quali il Mediterraneo, l'Africa, il Medio Oriente, i Balcani, l'area dell'ex CSI (almeno parzialmente) e la Cina. Il 2004 è stato il primo esercizio di piena operatività di tali Fondi.

Nel precedente esercizio si era concluso l'iter normativo, con l'approvazione dei decreti riguardanti l'attività di gestione affidata, per conto del Ministero delle attività produttive, alla SIMEST S.p.A., dei fondi destinati a favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane, attraverso l'acquisizione di quote di partecipazione (aggiuntive rispetto alla normale quota di partecipazione SIMEST), fino ad un massimo del 49 per cento del capitale sociale di imprese costituite o da costituire in uno dei Paesi beneficiari.

A seguito della definizione da parte del Comitato di indirizzo e rendicontazione, dei criteri generali di funzionamento ed accesso e dei principi generali di riferimento per la definizione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti che disciplinano la partecipazione societaria a valere sui fondi rotativi di *venture capital*, sono attualmente operativi cinque fondi: Fondo Balcani, Fondo Jugoslavia, Fondo Mediterraneo, Fondo Russia e Ucraina e Fondo Cina<sup>45</sup>.

La disponibilità complessiva per i cinque Fondi è di 228.556,54 mila euro ripartiti in:

(in migliaia di euro)

	Stanziamenti	
Fondo Balcani	13.758,91	Per tutte le imprese nazionali
Fondo Jugoslavia	40.329,14	Di cui: 30.000,00 per tutte le imprese nazionali e 10.329,14 riservati alle PMI
Fondo Mediterraneo	64.139,35	Di cui: 30.000,00 per tutte le imprese nazionali, 25.822,84 riservati alle imprese meridionali, nonché delle altre aree depresse italiane, 8.316,51 riservati alle PMI (anche in associazione con altre imprese nazionali).
Fondo Russia e Ucraina	70.000,00	Per tutte le imprese nazionali
Fondo Cina	40.329,14	Di cui: 30.000,00 per tutte le imprese nazionali e 10.329,14 riservati alle PMI

<sup>45</sup> Fondo Balcani: Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Romania, Serbia e Montenegro; Fondo Jugoslavia: Albania, Bosnia Erzegovina, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Romania, Serbia e Montenegro; Fondo Mediterraneo: Marocco, Tunisia, Algeria, Egitto, Israele, Libano, Siria, Territori Palestinesi, Turchia, Iraq, Paesi confinanti con l'Iraq (purché con attività prevalente rivolta all'Iraq), tutti i restanti Paesi dell'Africa, compresi quelli insulari; Fondo Russia e Ucraina: Federazione Russa, Ucraina, Moldavia, Armenia, Azerbaïjan e Georgia; Fondo Cina: repubblica Popolare Cinese.

Sono state approvate dal Comitato di indirizzo e rendicontazione le prime 67 nuove operazioni a valere sulle disponibilità dei Fondi con un impegno complessivo di 71.386,7 mila euro in conto capitale (a fronte di investimenti totali da parte delle società estere per 575.455.000,00), con un'occupazione attesa di 12.443 addetti<sup>46</sup>.

Il maggior numero di iniziative finanziate riguarda l'area dell'Est Europa (27 iniziative, per un impegno complessivo di circa 11,2 milioni, a valere sul Fondo Balcani) e per la Cina (20 iniziative, per circa a 29,2 milioni). Seguono, l'area del Mediterraneo e i Paesi dell'ex CSI, per chiudere con i Paesi dell'ex Jugoslavia<sup>47</sup>.

### 2.3 Fondo di rotazione gestito dalla Finest S.p.A. – Società Finanziaria di Promozione della Cooperazione Economica con i Paesi dell'Est Europeo.

Fondo Balcani, finalizzato al finanziamento di interventi aggiuntivi della Finest S.P.A. per favorire la costituzione di imprese in Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Romania, Stato di Serbia-Montenegro, attraverso l'acquisizione di quote aggiuntive di capitale di rischio (*venture capital*) in società o imprese costituite o da costituire nei suddetti Paesi<sup>48</sup>.

Il 2004 è stato il primo anno di operatività del Fondo<sup>49</sup>; la convenzione con il Ministero delle attività produttive è stata sottoscritta il 28 aprile 2004 ed è stata resa

<sup>46</sup> Partecipazioni in società all'estero, approvate nel 2004

	n. iniziative	Investimenti previsti (euro/000)	n. addetti	Capitale sociale (euro/000)	Impegno sul Fondo (euro/000)
Fondo Balcani	27	109.317,00	3.526	82.203,00	11.201,91
Fondo Jugoslavia	2	7.395,00	55	2.071,00	385,00
Fondo Mediterraneo	9	93.013,00	4.019	57.413,00	7.397,50
Fondo Russia e Ucraina	9	169.234,00	1.123	109.601,00	23.127,00
Fondo Cina	20	196.496,00	3.720	119.353,00	29.275,30
Totale	67	575.455,00	12.443	370.641,00	71.386,71

<sup>47</sup> Sono stati interessati i settori: elettromeccanico/meccanico (15 progetti per circa 14,4 milioni); tessile/abbigliamento (11 progetti per circa 13,2 milioni); edilizia/costruzioni (10 progetti, per circa 19,2 milioni); gomma/plastica (6 progetti per circa 4,4 milioni); chimico/farmaceutico (5 progetti, per circa 2,8 milioni); legno/arredamento (4 progetti per circa 2,6 milioni); agro/alimentare (3 progetti per circa 1,2 milioni); servizi (3 progetti per circa 7,2 milioni); altri settori (10 progetti per circa 6,0 milioni).

<sup>48</sup> Normativa di riferimento: art. 5, comma 2, lett. g) della legge 21 marzo 2001, n. 84, recante "Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica".

<sup>49</sup> La gestione è condotta con il sistema di cassa, cioè con riscossioni e pagamenti a valere su specifico conto corrente bancario intestato al Fondo.

(importi in euro)

Dotazione del Fondo al 1° gennaio 2004	Entrate correnti	Entrate in conto capitale	Uscite correnti	Uscite in conto capitale	Dotazione del Fondo al 31 dicembre 2004
6.435.748,44	95.823,21	=	616.353,31	=	5.915.218,34



esecutiva solo nel successivo mese di luglio. La dotazione iniziale, pari a 6.429.900,00 è stata incrementata<sup>50</sup> di 1.751.960,00, che, peraltro, non risultano ancora versati sul conto di tesoreria.

L'attività svolta della Finest S.p.A. si è indirizzata soprattutto alla promozione delle modalità di intervento del Fondo, che consente una partecipazione massima dell'istituto sino al 49 per cento del capitale sociale delle imprese estere partecipate da aziende trivenete. Le entrate correnti sono da ricondurre ad interessi attivi su c/c e le uscite all'acquisizione di partecipazioni del Fondo, per 500 mila euro nella Velen Est Industries S.r.l. in Romania e per 116 mila euro nella Agro Viticola S.r.l. sempre in Romania.

#### *2.4 Fondo di rotazione gestito da Sviluppo Italia S.p.A.*

2.4.1 Finanziamenti per agevolare lo sviluppo del settore turistico e termale nelle aree depresse del Mezzogiorno<sup>51</sup>.

Il Fondo è destinato alla concessione di finanziamenti a favore di società partecipate da Sviluppo Italia, per investimenti ed azioni di sostegno allo sviluppo del settore turistico e termale. Sono previsti un tasso agevolato pari al 35 per cento del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto ed una durata massima del finanziamento di quindici anni.

Nel decorso biennio, è stata ridisegnata la missione strategica della Società nel settore turistico e sono state individuate nuove aree prioritarie di sostegno, secondo

<sup>50</sup> Con decreto del Ministero per le attività produttive del 3 settembre 2004.

<sup>51</sup> Normativa di riferimento: legge n. 64 del 1986, art. 6; DPR n. 58 del 1987 art. 9; d.lgs. n. 96 del 1993, art. 11. Il Fondo è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Presso l'INSUD S.p.A. - Società finanziaria nuove iniziative per il Sud - quale ente di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, la normativa richiamata aveva istituito un Fondo di rotazione con una dotazione di 65 miliardi di lire per agevolare lo sviluppo del settore turistico e termale nelle aree depresse del Mezzogiorno, demandando ad apposita convenzione tra l'ex Agensud e la stessa società l'individuazione dei criteri di impiego e delle modalità operative del fondo medesimo. Detta convenzione venne stipulata il 28 maggio 1991. Successivamente, cessati gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e soppressa l'ex AGENSUD, la legge n. 488 del 1992 (art. 3), di conversione del DL. n. 415 del 1992 ed il d.lgs. n. 96 del 1993 (artt. 11 e 15), hanno conferito al Ministero dell'economia e delle finanze (ex Ministero del tesoro) le partecipazioni finanziarie dell'ex AGENSUD negli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, fra cui l'INSUD, trasferendo allo stesso Ministero le competenze nelle materie di tali enti. Con d.lgs. n. 1 del 1999, modificato con d.lgs. n. 3 del 2000 e con direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1999 e 9 giugno 1999, sono state disciplinate le modalità operative e temporali per la costituzione della società Sviluppo Italia S.p.A. e per il riordino degli enti e delle società di promozione, fra cui la INSUD S.p.A. In applicazione dell'art. 3, comma 2, del richiamato d.lgs. n. 1 del 1999, dal 1 luglio 1999 Investire Italia S.p.A., controllata da Sviluppo Italia S.p.A., è subentrata nelle funzioni di INSUD, anche per quanto attiene la gestione del Fondo di rotazione. Dal 1° giugno 2000, INSUD, Investire Italia e Sviluppo Italia sono unico soggetto.

sistemi integrati di sviluppo (Poli turistici integrati). In tale contesto e nell'ambito di un complessivo riassetto delle partecipazioni societarie e dell'avvio della operatività di una nuova linea di intervento a favore dello sviluppo del turismo nautico, Sviluppo Italia S.p.A. aveva affidato la realizzazione di una rete di porti turistici in Italia alla propria controllata Italia Navigando S.p.A., conferendole uno specifico mandato con rappresentanza, revocato il 5 luglio 2004, per la gestione del "Fondo", con la facoltà di erogare provvidenze anche a favore delle partecipate a quest'ultima. Sino alla data di revoca, la Società controllata ha erogato alla Valtur S.p.A. le rate finali dei finanziamenti concessi, riguardanti i Villaggi di Pollina (228 mila euro) e Capo Rizzuto (628 mila euro), mentre Sviluppo Italia S.p.A. ha erogato la *tranche* finale alla Le Tonnare di Stintino S.r.l. (267 mila euro)<sup>52</sup>.

Sviluppo Italia ha comunicato alla Corte che le erogazioni per l'anno 2004 sono avvenute successivamente al monitoraggio degli interventi finanziati, mentre per quanto riguarda le ragioni della revoca del mandato ha precisato che le stesse sono da ricondurre alla volontà della Società di gestire direttamente il Fondo.

Complessivamente, sono state stipulate con le società partecipate 18 contratti di finanziamento per complessivi 25,7 milioni, con erogazioni per circa 24,2 milioni.

#### 2.4.2 Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio<sup>53</sup>.

Il Fondo è stato costituito nel 2004, con una dotazione finanziaria complessiva di 65 milioni, di cui 10 accreditati con esigibilità 1° ottobre su apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria Centrale dello Stato per il corrente esercizio e 55 da accreditare per il 2005.

Con delibera CIPE n. 10 del 2004 sono state stabilite le modalità ed i criteri per l'utilizzo delle risorse<sup>54</sup>. Nell'esercizio in esame non vi sono state sul Fondo

<sup>52</sup> La tabella che segue illustra l'operatività complessiva del Fondo, che è stato finanziato con circa 36,2 milioni di euro.

*(in migliaia di euro)*

Anni	Disponibilità iniziale	Entrate	Erogazioni	Commissioni	Disponibilità finale
2002	18.569	3.387	-240	-296	21.420
2003	21.420	3.721	=	-248	24.893
2004	24.893	2.876	-1.122	-222	26.425

<sup>53</sup> Art. 4, comma 106, della legge n. 350 del 2003.

movimentazioni. Sono state avviate le attività istruttorie per cinque richieste di intervento, per un importo complessivo di 36,3 milioni.

## *2.5 Fondi di rotazione gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti.*

### *2.5.1 Fondo rotativo per l'attivazione della progettualità degli enti locali e territoriali<sup>55</sup>.*

Il Fondo rappresenta uno strumento di attivazione della progettualità degli enti locali e territoriali, per incentivare la realizzazione di progetti effettivamente cantierabili, razionalizzando ed accelerando la spesa per investimenti delle amministrazioni e degli enti pubblici.

L'art. 8 del DL n. 67 del 1997 ha ampliato i soggetti beneficiari degli interventi, ammettendo alle anticipazioni (oltre alle regioni, province, comuni e loro consorzi e le comunità montane) i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi ai quali partecipano anche altri soggetti pubblici e privati oltre agli enti locali, le società per la gestione dei servizi pubblici cui partecipano gli enti locali e le aziende speciali di detti enti. E' stata prevista la finanziabilità del 100 per cento anziché del 90 per cento dell'importo delle spese tecniche, sempre con il limite che l'anticipazione non può essere superiore al 10 per cento del costo presunto dell'opera; è stata disposta l'abolizione della prescrizione di restituzione dell'anticipazione obbligatoriamente in unica soluzione; sono stati prolungati i termini massimi per la restituzione dell'anticipazione, da due a quattro anni, se le somme sono finalizzate alla progettazione definitiva e/o esecutiva, e da tre a cinque anni negli altri casi. Successivamente, con circolare n. 1227 del 1998 sono state introdotte innovazioni in merito alle commissioni dovute a titolo di rimborso e a quelle dovute in caso di revoca.

Nel corso dell'anno 2004, sono state presentate richieste per un importo complessivo di circa 38 milioni di euro, di cui 25,7 milioni per le aree depresse.

---

<sup>54</sup> Acquisizione di partecipazioni di minoranza, nella misura massima del 30 per cento, in medie e grandi imprese dislocate su tutto il territorio nazionale, che presentino programmi di sviluppo; sottoscrizione di quote di minoranza nella misura massima del 30 per cento di fondi mobiliari chiusi, che investano in medie e grandi imprese. Sviluppo Italia S.p.A. deve valutare gli interventi nel rispetto dei principi di economicità, effetti occupazionali, contenuti tecnologici, effetti sull'economia del territorio. Non sono consentite operazioni di salvataggio o ristrutturazione finanziaria, né interventi in imprese che operano nei settori soggetti a regole comunitarie e per gli aiuti di Stato. Ogni singolo intervento non può superare il 20 per cento della dotazione complessiva del Fondo e comunque l'importo di 50 milioni, con eccezione per il 2004, in cui tale limite è elevato al 50 per cento. La valutazione delle operazioni di partecipazione al capitale è effettuata da un Comitato consultivo.

<sup>55</sup> Normativa di riferimento: legge n. 549 del 1995, art. 1, comma 54 e ss.; DL n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997.

L'importo complessivo delle erogazioni è stato pari a circa 4,5 milioni di euro, dei quali 2,2 per le aree depresse.

La legge finanziaria 2003<sup>56</sup>, all'art. 70, tenuto conto che a fronte di un incremento delle richieste di accesso non ha corrisposto un'analogha capacità dei soggetti beneficiari di realizzare le attività progettuali finanziate, ha inciso nella disciplina del Fondo assegnando alla Cassa margini di maggiore flessibilità, sia per quanto attiene all'attività regolamentare, sia per quella operativa. La dotazione del Fondo è stabilita in 400 milioni di euro, di cui:

Quota A - 120 milioni di euro (30 per cento della dotazione complessiva) per le esigenze inserite nel piano straordinario, di cui all'art. 80, comma 21 della richiamata legge finanziaria 2003, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo per quelli edificati in zone a rischio sismico (tale riserva rimarrà operativa per un biennio);

Quota B - 168 milioni di euro (60 per cento della quota residua) per le aree depresse del territorio nazionale e per l'attuazione di progetti comunitari, da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea, localizzati in tale aree<sup>57</sup>;

Quota C - fino a 28 milioni di euro (10 per cento della quota residua) per le spese comprese nel programma infrastrutture strategiche, di cui alla legge n. 443 del 2001<sup>58</sup>, non localizzate nelle predette aree depresse;

Quota D - 84 milioni di euro, quota di risorse non riservata dalla legge (trattasi di una quota che potrà variare in relazione all'effettivo utilizzo delle quote riservate<sup>59</sup>).

Sulla quota A) le richieste sono state scarse e per importi limitati e, come per il 2003, non vi sono state concessioni per la mancata emanazione del decreto interministeriale di approvazione del programma di adeguamento; sulla quota C), come

<sup>56</sup> Legge 27 dicembre 2002, n.289.

<sup>57</sup> Sono aree depresse quelle dichiarate ammissibili agli interventi dei Fondi strutturali comunitari, di cui agli obiettivi 1 e 2, o che rientrano nelle zone che beneficiano del sostegno transitorio, nonché quelle rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam.

<sup>58</sup> Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. legge Obiettivo).

<sup>59</sup> Circolare 25 febbraio 2003, n. 1250 della Cassa Depositi e Prestiti.

per il precedente esercizio, non vi sono state concessioni per assenza di richieste, che si sono concentrate sulle quote B) e D)<sup>60</sup>.

Gli utilizzatori sono principalmente comuni di media e piccola dimensione ad eccezione di Roma, unica grande città ad aver avanzato richiesta.

Si sottolinea che si è andata consolidando la tendenza, già manifestatasi nel 2003, ad una sostanziale riduzione del numero delle richieste. Nel periodo gennaio/novembre sono state presentate 394 richieste, per un ammontare complessivo di circa 38 milioni, le concessioni sono state pari a 26 milioni, con solo un terzo con esito positivo.

Gli enti situati nelle aree depresse sono in netta prevalenza nelle richieste, con una incidenza del 64,7 per cento contro il 20,4 del Centro ed il 14,9 del Nord.

#### 2.5.2 Fondo speciale di rotazione per l'acquisizione di aree e urbanizzazioni<sup>61</sup>.

Presso la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa Depositi e Prestiti, era stato istituito un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali senza interessi, finalizzati all'acquisizione e all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale, nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare. A seguito di quanto disposto dal d.lgs. n. 112 del 1998 e dal d.lgs. n. 284 del 1999<sup>62</sup>, che ha soppresso la Sezione Autonoma dell'edilizia residenziale, le funzioni di programmazione e di attuazione degli interventi, relative alla gestione dell'edilizia residenziale, sono state trasferite alle Regioni. In sede di Conferenza Stato-Regioni del marzo 2000 e di successivi accordi di programma tra Regioni e Ministero delle

<sup>60</sup> La tabella che segue illustra l'operatività del "Fondo" per aree geografiche:

Area geografica		Quota A	Quota B	Quota C	Quota D	Totale
Nord	Imp. Richiesto	61.828,7	809.719,2	=	4.777.471,9	5.649.019,2
	Imp. Concesso		557.025,3		4.426.266,0	4.983.291,3
	Imp. Erogato				1.092.722,3	1.092.722,3
Centro	Imp. Richiesto	=	1.175.564,3	=	6.568.280,1	7.743.853,4
	Imp. Concesso		1.006.738,3		6.012.358,9	7.019.097,2
	Imp. Erogato				1.246.886,1	1.246.886,1
Sud e Isole	Imp. Richiesto	813.241,9	23.746.382,5	=	=	24.559.624,3
	Imp. Concesso		14.096.478,4			14.096.478,4
	Imp. Erogato		2.220.651,3			2.220.651,3
Totale importo richiesto		875.070,5	25.731.666,0	=	11.345.751,9	37.952.496,9
Totale importo concesso		=	15.660.242,0	=	10.438.624,9	26.098.866,9
Totale importo erogato		=	2.220.651,3	=	2.339.608,4	4.560.259,7

<sup>61</sup> Normativa di riferimento: legge n. 179 del 1992, art. 5.

<sup>62</sup> D.lgs. 30 luglio 1999, n. 284.

infrastrutture e dei trasporti sono state quantificate le risorse e disciplinate le modalità ed i tempi di trasferimento alle Regioni. Con DM. del 5 dicembre 2003 la titolarità del fondo è stata trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze, per conto del quale la Cassa provvede alle erogazioni, secondo gli stati di avanzamento, dei mutui concessi ai comuni; alla riscossione delle rate di ammortamento, i cui importi sono trasferiti a fine esercizio sui cc/cc intestati alle regioni; alle rilevazioni delle disponibilità inutilizzate, relative ai fondi assegnati alle singole regioni ed al trasferimento delle stesse; alla rilevazione e ripartizione, effettuata nel 2004, secondo coefficienti stabiliti dalla delibera CIPE delle risorse non ancora ripartite ed al loro trasferimento alle Regioni<sup>63</sup>. Complessivamente, sono stati trasferiti alle regioni 36.337.963,32 euro.

### 2.5.3 Fondo demolizioni opere abusive<sup>64</sup>.

Il Fondo è destinato alla concessione ai comuni ed ai soggetti titolari dei poteri di cui all'art. 27, comma 2 del DPR n. 380 del 2001<sup>65</sup>, di anticipazioni senza interesse sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive, disposti anche dalla autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni devono essere restituite in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate, il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni. Il Fondo è stato costituito con un importo massimo di 50 milioni e nel 2004 non ha operato.

<sup>63</sup> La tabella che segue illustra le somme trasferite alle Regioni nel 2004 delle rate versate dai Comuni:

Disponibilità assegnate non utilizzate Legge n. 179 del 1992, art. 5 (c/c 20120)	Rate versate dai Comuni nel 2003 (importi in euro)	
	Legge n. 94 del 1981 e legge n. 118 del 1985 (c/c 20112)	Legge n. 179 del 1992, art. 5 (c/c 20120)
10.947.568,72	2.444.885,07	22.945.509,53

<sup>64</sup> Normativa di riferimento: legge 20 novembre 2003, n. 326.

<sup>65</sup> DPR 6 giugno 2001, n. 380, testo unico delle disposizioni in materia edilizia. L'art. 27, affida al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, la demolizione o il ripristino dello stato dei luoghi ove accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica.

## 2.6 Fondi gestiti dalla Sezione di Credito Cinematografico e Teatrale della BNL S.p.A.

La Sezione di Credito Cinematografico e Teatrale della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. gestisce, per conto del Ministero per i beni e le attività culturali, alcune tipologie di interventi nel settore dello spettacolo.

Il legislatore con il d.lgs. n. 28 del 2004<sup>66</sup> e con il DL n. 72 del 2004<sup>67</sup>, sopprimendo i Fondi in essere alla data del 5 febbraio 2004<sup>68</sup>, ha ridisciplinato la materia del sostegno pubblico alle attività cinematografiche, istituendo, ai sensi del comma 5 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 28, un nuovo Fondo, per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, nel quale devono confluire tutte le disponibilità dei "vecchi fondi".

Il nuovo Fondo non ha operato nell'esercizio in esame, anche per la mancata emanazione del decreto interministeriale che deve disciplinare le modalità tecniche di gestione del Fondo stesso; sono state effettuate erogazioni (circa 99,7 milioni di euro per 306 finanziamenti) con riferimento alle domande presentate ai sensi della normativa precedente alla riforma.

Inoltre, successivamente al d.lgs. n. 28 del 2004, il DL n. 7 del 2005<sup>69</sup> ha previsto che le risorse del nuovo Fondo, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, siano versate su apposita contabilità speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento del quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del DPR n. 367 del 1994<sup>70</sup>.

<sup>66</sup> D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 recante "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografica a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

<sup>67</sup> DL 22 marzo 2004, n. 72, convertito con legge 21 maggio 2004, n. 128.

<sup>68</sup> Il Fondo di intervento, di cui all'art. 2 della legge n. 819 del 1971 a favore della produzione, prevede diversi interventi, per i film dichiarati di "interesse culturale nazionale", per i film di "produzione nazionale" ed a favore delle "industrie tecniche nazionali": al Fondo particolare, di cui all'art. 28, della legge n. 1213 del 1965, modificato ed integrato dalla legge n. 153 del 1994, art. 8, sono concessi i finanziamenti destinati a film che hanno rilevanti finalità artistiche e culturali, realizzati con la partecipazione ai costi di autori, registi, attori e lavoratori; al Fondo di sostegno, di cui all'art. 20 della legge n. 153 del 1994, di modifica dell'art. 1 della legge n. 378 del 1980 sono erogati mutui per la trasformazione, la ristrutturazione e la realizzazione di nuove sale cinematografiche o il ripristino di sale inattive; al Conto speciale per l'apertura dei teatri, di cui alla legge n. 135 del 1997. Le risorse sono tratte dal Fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge n. 819 del 1971.

<sup>69</sup> DL 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43

<sup>70</sup> Utilizzando ancora le denominazioni dei Fondi come disciplinati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 28 del 2004, che dovrebbero trasformarsi in sottoconti del Fondo ex art. 12, le disponibilità al 31 dicembre 2004 sono indicate dalle seguenti tabelle:

Tabella A - Fondo di intervento (legge n. 819 del 1971 e successive modificazioni ed integrazioni).

In attesa di conoscere le modalità di gestione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, al quale devono affluire le risorse disponibili alla data del 5 febbraio 2004 sui singoli Fondi in essere fino a tale data, si

Versamenti complessivi dal bilancio dello Stato	Saldo al 31 dicembre 2003 (a)	Variazioni (b)	Utilizzi (c)	Impegni (d)	(importi in euro)
					Disponibilità al 31 dicembre 2004 (a+b)-(c+d) a-(b+c+d)
589.852.960,80	504.519.494,40	-53.463.004,86	284.193.688,88	77.408.579,78	89.454.220,88

Tabella B - Fondo di intervento (art. 2 della legge n. 819 del 1971)

	Versamenti complessivi dal bilancio dello Stato	Saldo al 31 dicembre 2003 (a)	Variazioni (b)	Utilizzi (c)	Impegni (d)	(importi in euro)
						Disponibilità al 31 dicembre 2004 (a+b)-(c+d)
a) Finanziamenti per la produzione, distribuzione ed esportazione di film di interesse culturale nazionale, di industrie tecniche (quota del 59,50%) con Fondo di garanzia	397.762.030,97	440.470.436,80	-39.651.114,39	259.452.493,81	62.177.311,85	79.189.516,75
b) Finanziamenti per il consolidamento delle imprese di produzione, distribuzione, industrie tecniche (quota del 25,5%)	163.988.089,97	52.947.237,13	-11.931.902,69	24.715.168,96	15.231.267,93	1.068.897,55

Tabella C - Fondo di sostegno (art. 20 della legge n. 153 del 1994)

Versamenti complessivi dal bilancio dello Stato	Saldo al 31 dicembre 2003 (a)	Variazioni (b)	Utilizzi (c)	Impegni (d)	(importi in euro)
					Disponibilità al 31 dicembre 2004 (a+d)-(b+c)
153.521.899,38	50.592.861,94	-11.017.183,85	34.857.493,47	2.895.379,89	1.822.804,73

Tabella D - Fondo di sostegno (operazioni di concessione mutui)

Versamenti complessivi dal bilancio dello Stato	Saldo al 31 dicembre 2003 (a)	Variazioni (b)	Utilizzi (c)	Impegni (d)	(importi in euro)
					Disponibilità al 31 dicembre 2004 (a+b)-(c+d)
49.701.348,74	42.706.350,62	-7.530.516,01	34.247.955,65	0	927.878,94

Tabella E - Fondo speciale per progetti di restauro, ristrutturazione ed adeguamento di immobili destinati stabilmente ad attività teatrali (art. 4 della legge n. 67 del 1997, modificato dalla legge n. 135 del 1997)

Versamenti complessivi dal bilancio dello Stato	Saldo al 31 dicembre 2003 (a)	Variazioni (b)	Utilizzi (c)	Impegni (d)	(importi in euro)
					Disponibilità al 31 dicembre 2004 (a+b)-(c+d)
9.296.222,89	21.852.002,76	-21.852.002,76	0	0	0



richiamano le osservazioni già formulate in sede di relazione al Parlamento sull'esercizio 2003, in particolare per quanto attiene all'esigenza, tra l'altro, di un costante e puntuale monitoraggio della gestione e del suo andamento, valutandone l'idoneità a raggiungere gli obiettivi prefissati dal legislatore. In particolare, l'amministrazione, che con difficoltà trasmette alla Corte i dati richiesti per la elaborazione del presente capitolo, non può ritenere soddisfatto l'obbligo di vigilanza attraverso una mera presa visione dei rendiconti trimestrali inviati dalla Sezione di Credito Cinematografico e Teatrale, anche attraverso il collegamento in via telematica con la stessa, come è avvenuto per la precedente gestione. Tale momento conoscitivo, pur importante per seguire i flussi di cassa, non è certamente sufficiente ad assicurare il controllo della spesa, se si limita alla verifica delle risultanze contabili tra entrate e spese, senza alcun approfondimento delle cause di eventuali criticità.

Si conferma quanto già espresso nella precedente relazione in riferimento al permanere anche nella nuova normativa di un Fondo con caratteristiche miste (finanziamenti e concessione di contributi) che non giova alla chiarezza ed alla trasparenza della gestione e si pone in contrasto con l'art. 93, comma 8, della legge finanziaria 2003<sup>71</sup>, che ha imposto un accertamento, all'interno delle gestioni fuori bilancio, dei fondi rotativi, consentendo solo a queste fattispecie di essere mantenute al di fuori del bilancio dello Stato.

### **3. Fondi di rotazione non più operativi.**

#### *3.1 Fondo di rotazione per l'incremento della produttività, gestito da Centrobanca.*

Il Fondo è stato istituito dall'art. 6 della legge n. 626 del 1954<sup>72</sup> per la concessione di mutui a favore delle medie e piccole imprese, nonché di cooperative e loro consorzi, che si proponevano di valorizzare risorse economiche e possibilità di lavoro secondo il programma di incremento della produttività aziendale.

A seguito del trasferimento di funzioni alle regioni, le risorse del Fondo sono state versate, prima alle regioni a statuto ordinario e successivamente alle regioni a statuto

<sup>71</sup> Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

<sup>72</sup> Legge 31 luglio 1954, n. 626.

speciale, ad eccezione della Sicilia e della Valle d'Aosta che non hanno ancora adeguato i rispettivi statuti in materia di incentivi alle imprese<sup>73</sup>.

Al 1° gennaio 2004 la consistenza del Fondo era pari a 1.888.889,71 euro, mentre la consistenza finale, costituita dalle quote ancora non trasferite alla Sicilia ed alla Valle d'Aosta, è pari a 1.453.735,90.

### *3.2 Gestione stralcio del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione "Foncooper"<sup>74</sup> gestito dalla COOPERCREDITO gruppo BNL S.p.A.*

Le risorse del "Fondo", istituito dalla legge n. 49 del 1985 presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro per il finanziamento delle cooperative, sono state trasferite alle regioni. L'Istituto, che ha provveduto ad istruire e finanziare le domande presentate entro il 30 giugno 2000 sta proseguendo nella gestione stralcio, trasferendo alle regioni, semestralmente, le quote di rientro. E' ancora disponibile una quota di 2.798.989,29 euro.

### *3.3 Fondo di rotazione per la gestione ed il recupero dei crediti gestito dalla SACE.*

I rapporti finanziari tra la SACE ed il Ministero dell'economia e delle finanze, amministrazione vigilante, in relazione alla gestione dei crediti affidati all'allora Istituto per i Servizi assicurativi, sono stati disciplinati con la convenzione stipulata il 2 aprile 2001. Successivamente alla trasformazione di SACE in Società per azioni, le cui azioni sono detenute dal Ministero dell'economia, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del DL n. 269 del 2003, i crediti assicurativi esistenti al 31 dicembre 2003 sono stati trasferiti alla

<sup>73</sup> Prima con la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successivamente con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le funzioni per le quali era stato istituito il Fondo sono state trasferite alle Regioni. L'art. 10 del d.lgs. n. 112 ha introdotto, in materia, una differenziazione tra regioni a statuto ordinario e speciale, disponendo che il conferimento di funzioni, compiti e risorse sarebbe dovuto avvenire secondo le modalità previste dai rispettivi statuti. Con decreti del presidente del Consiglio dei Ministri, degli anni 2002/2003, sono stati fissati i criteri e le percentuali di riparto tra le regioni delle risorse statali destinate alla concessione di agevolazioni alle imprese. Sulla base dei suddetti provvedimenti, le risorse finanziarie sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario, conservando la quota destinata alle regioni a statuto speciale in attesa che venissero adeguati i rispettivi statuti. Successivamente, sono state sbloccate le risorse destinate al Trentino Alto Adige, al Friuli Venezia Giulia ed alla Sardegna.

<sup>74</sup> Normativa di riferimento: art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione". Amministrazioni vigilanti: Ministero delle attività produttive, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il "Fondo" finanziava progetti relativi all'aumento della produttività e/o dell'occupazione della manodopera attraverso l'incremento e/o l'ammodernamento dei mezzi di produzione, dei servizi tecnici, commerciali ed amministrativi dell'impresa; alla valorizzazione dei prodotti; alla razionalizzazione del settore distributivo; alla sostituzione di altre passività finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti in parola; alla ristrutturazione e riconversione degli impianti.

SACE S.p.A. a titolo di conferimento di capitale. La gestione, pertanto, è stata chiusa alla predetta data.

#### **4. Fondi di rotazione sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 24 legge n. 559 del 1993 e gestioni fuori bilancio.**

##### *4.1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

##### **4.1.1 Fondo di rotazione per la ricerca applicata (FAR).**

Il Fondo per la ricerca applicata aveva la caratteristica di “fondo misto”. Con DPCM 4 giugno 2003, emanato in attuazione dell'art. 93, comma 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stata, infatti, riconosciuta in parte la caratteristica della rotatività al Fondo Agevolazioni alla ricerca e sono stati individuati gli interventi gestibili sulla contabilità speciale intestata allo stesso FAR, quali il credito agevolato per progetti autonomi di ricerca e formazione (sub 1-b)<sup>75</sup> e i progetti di ricerca e formazione su bandi MIUR (sub 12)<sup>76</sup>; gli altri interventi<sup>77</sup> non hanno tale natura e le relative risorse finanziarie vanno ricondotte in bilancio<sup>78</sup>. In particolare, con decreto ministeriale n. 1563 del 2004 sono state disciplinate le modalità di gestione dei fondi misti, prevedendo un'anticipazione sul fondo di rotazione del finanziamento relativo al contributo nella spesa, con il reintegro trimestrale delle anticipazioni dall'apposito capitolo di bilancio relativo ai finanziamenti a fondo perduto.

Inoltre, per quanto riguarda l'attività di cartolarizzazione dei “Crediti MIUR”, l'amministrazione ha avviato contatti con il Ministero dell'economia e delle finanze per attivare le procedure di cessione dei crediti afferenti il Fondo Speciale Ricerca Applicata (FSRA) ed il Fondo Agevolazioni alla Ricerca (FAR), da realizzarsi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 448 del 1998 ed in applicazione dell'art. 2 del DL 30

<sup>75</sup> Legge 17 febbraio 1982, n. 46 art. 7; d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297, art. 5 e DM n. 593 del 2000, artt. 5 e 6.

<sup>76</sup> D.lgs. n. 297 del 1999 e DM n. 593 del 2000, art. 12.

<sup>77</sup> (Sub a) Progetti autonomi di ricerca e formazione (contributo alla spesa); (sub c) Progetti autonomi di ricerca e formazione (contributo in conto interessi); (sub e) Progetti Eureka (gestione stralcio); (sub f) Programmi nazionali di ricerca; (sub g) Parchi scientifici e tecnologici; (sub h) Contratti di interesse della P.A.; (sub i) Contributi alle PMI; (sub l) Pacchetto TREU; (sub m) Premi per progetti di ricerca; (sub n) Distacco temporaneo personale di ricerca; (sub o) Assunzione e commesse di ricerca; (sub p) Progetti di ricerca e formazione su bandi MIUR fondo misto).

<sup>78</sup> Non è avvenuto alcun versamento sul capitolo di entrata del bilancio, appositamente istituito, in quanto le disponibilità della contabilità speciale derivavano da trasferimenti operati sul capitolo 9015 – Fondo rotativo per le imprese, essendosi esaurite quelle derivanti dal capitolo 8932 – Fondo agevolazioni alla ricerca, per il pagamento di contributi nella spesa effettuati entro il 30 giugno.

settembre 2003, n. 269, al fine di acquisire le risorse indispensabili a fronteggiare, almeno in parte, le richieste di finanziamento già valutate positivamente.

E' stata condotta un'unica operazione, comprendente anche i crediti esistenti sul Fondo del Ministero della attività produttive FIT. Il decreto interministeriale, con il quale è stato individuato l'oggetto ed il corrispettivo della cessione "pro soluto" dei crediti e stabilito le modalità di gestione per conto della "Società di cartolarizzazione italiana crediti a responsabilità limitata" (SCIC S.r.l.) dei crediti ceduti, è stato emanato nel mese di settembre 2004.

A fine settembre 2004 è stato stipulato il contratto di cessione, con un corrispettivo per il Ministero di circa 578,7 milioni, a fronte di crediti ceduti per circa 710,1 milioni in linea capitale e del successivo contratto di cessione dei crediti ulteriori stipulato il 21 dicembre 2004, con un corrispettivo per il Ministero di circa 19,1 milioni, a fronte di crediti ceduti per un importo complessivo di circa 23,4 milioni.

Il versamento dei suddetti importi, in favore della contabilità speciale intestata al Fondo Agevolazioni alla Ricerca, è stato effettuato, ed il ricavato della prima cessione è già stato impegnato.

Nel corso del 2004, sono stati incassati circa 843,9 milioni, effettuati pagamenti per circa 279,7 milioni, con un avanzo di cassa al 31 dicembre di circa 655,5 milioni.

#### *4.2 Ministero dell'economia e delle finanze.*

##### *4.2.1 Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie<sup>79</sup>.*

Il Fondo provvede ad erogare alle Amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati le quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria e ad erogare ai soggetti delle azioni di cui ai suddetti programmi anticipazioni a fronte dei contributi posti a carico del bilancio dell'Unione Europea.

Per lo svolgimento della gestione finanziaria, il "Fondo" si avvale di due conti correnti infruttiferi, accesi presso la Tesoreria, differenziati in base alla provenienza

---

<sup>79</sup> Normativa di riferimento: legge 16 aprile 1987, n. 183, art. 5.

delle disponibilità (finanziamenti nazionali c/c n. 777/23209<sup>80</sup> e finanziamenti CEE c/c n. 975/23211<sup>81</sup>).

Il "Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali" (c/c n. 23209) è alimentato dalle disponibilità residue di cui alla legge n. 863 del 1977, dai contributi e sovvenzioni erogati dall'UE a favore dell'Italia, dalle somme individuate nella legge finanziaria, dalle somme determinate con legge di bilancio e dai recuperi vari e restituzioni.

Complessivamente nel 2004 sono stati erogati 4.959.739.575,44 euro, con un notevole incremento rispetto al 2003 (2.833.279.411,63 euro).

Come già osservato, l'art. 74 della legge n. 142 del 1992 (legge comunitaria 1991), ha previsto che il Fondo si avvalga, oltre che del c/c di tesoreria n. 777/23209, dedicato ai finanziamenti di fonte nazionale, di altro c/c infruttifero, dedicato all'attivazione dei finanziamenti di provenienza comunitaria. Affluiscono nel conto corrente anzidetto le somme versate dalle istituzioni comunitarie a favore dell'Italia<sup>82</sup>, e le restituzioni delle somme non utilizzate dagli assegnatari.

Complessivamente, sul c/c di tesoreria n. 23211, nel 2004 sono stati effettuati trasferimenti ed erogazioni per complessivi 4.697.121.960,71 euro (3.595.817.593,00 euro nel 2003).

<sup>80</sup> Rendiconto c/c 777/23209 - Finanziamenti nazionali

<i>(in euro)</i>				
Anni	Disponibilità 1.1	Entrate	Uscite	Disponibilità 31.12
2002	5.971.569.615,27	3.536.652.167,76	2.006.785.402,10	7.501.436.380,93
2003	7.501.436.395,81	3.748.168.403,48	2.833.279.411,63	8.452.325.387,66
2004	8.452.325.387,66	5.362.392.106,17	4.959.739.575,44	8.854.977.985,23

<sup>81</sup> Rendiconto c/c 975/23211 - Finanziamenti comunitari

<i>(in euro)</i>				
Anni	Disponibilità 1.1	Entrate	Uscite	Disponibilità 31.12
2002	1.584.035.550,56	2.152.647.135,55	2.239.651.110,94	1.497.031.575,17
2003	1.497.031.575,17	4.817.535.436,72	3.595.817.593,00	2.718.749.418,89
2004	2.718.749.418,89	4.697.121.960,71	6.008.180.821,31	1.407.690.558,29

<sup>82</sup> Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA - Sez. Orientamento); Fondo sociale europeo (FSE); Strumento finanziario orientamento pesca (SFOP).

#### *4.3 Ministero per le politiche agricole e forestali.*

##### **4.3.1 Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione<sup>83</sup>.**

La circolare n. 29 del 30 giugno 2004, emanata ai sensi dell'art. 93, comma 8 della legge 27 dicembre 2002 dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha individuato caratteristiche proprie dei fondi di rotazione per il "Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura", la cui gestione resta autorizzata a essere svolta in contabilità speciale. Gli stanziamenti a favore del "Fondo", di cui alla legge n. 949 del 1952, erano destinati a finanziare opere di irrigazione, costruzioni rurali di edifici e acquisti di macchine agricole. A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 910 del 1966, le risorse del "Fondo" sono destinate alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole e attrezzature connesse ad attività di formazione professionale e assistenza tecnica, di attrezzature mobili per la copertura di colture di pregio, compresa la floricoltura e di mezzi agricoli per il trasporto di persone, animali e cose, a favore delle aziende silvo-pastorali situate in zone carenti di rete viaria.

Inoltre, a norma dell'articolo 7 del DL 13 agosto 1975, n. 377, possono essere concessi finanziamenti di durata fino a dieci anni a favore di cooperative agricole, coltivatori diretti, singoli ed associati, mezzadri, coloni od affittuari, anche per l'acquisto di attrezzature mobili e semimobili, destinate alla realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua al fine di sviluppare la pratica irrigua e per l'installazione di macchine ed attrezzature di distribuzione di gas per l'alimentazione di caldaie e condizionatori d'aria per serre destinate alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli e floricoli.

I rapporti con gli Istituti di credito abilitati alle concessioni e all'utilizzazione delle anticipazioni sono regolati da apposite convenzioni stipulate tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli operatori bancari.

Per effetto dell'art. 11 del citato DL n. 377 del 1975 e dell'art. 3 della legge 16 dicembre 1989 n. 418, quote del "Fondo" vengono ripartite tra le Regioni e Province autonome, con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Le

---

<sup>83</sup> Normativa di riferimento: legge n. 949 del 1952, art. 5; legge n. 910 del 1966, art. 12; DL n. 377 del 1975, art. 7, convertito in legge n. 493 del 1975; DPR n. 616 del 1977 e legge n. 418 del 1989, art. 3.

risorse assegnate, previa proposta delle Regioni e Province autonome, vengono concesse in anticipazioni ai singoli Istituti di credito con successivi provvedimenti ministeriali d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

I mutui previsti per le iniziative di cui alla legge istitutiva n. 949 del 1952 venivano concessi per un ammontare fino al 75 per cento della spesa documentata, poi elevato al 90 per cento dalla legge n. 910 del 1966. Il prestito previsto dall'art. 7 del DL n. 377 del 1975 per gli acquisti effettuati da cooperative agricole, mezzadri, coloni ed affittuari, da coltivatori diretti, singoli o associati può essere concesso nella misura dell'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile, mentre per gli altri operatori agricoli, rimane fissata la quota del 75 per cento della predetta spesa. Il tasso di interesse applicato alle operazioni di credito agrario varia in funzione del tasso di riferimento vigente al momento della stipula dell'operazione medesima. L'ammortamento delle operazioni di credito viene effettuato per non oltre cinque anni, per i prestiti inerenti acquisti di macchine agricole e concessi con rilascio di cambiali agrarie e fino a dieci anni per i mutui posti in essere con appositi contratti.

Le rate di ammortamento (comprehensive della quota capitale ed interessi) sono versate dagli istituti ed enti al "Fondo" semestralmente, anche in assenza dei pagamenti delle corrispondenti annualità da parte dei mutuatari.

Con l'entrata in vigore del DPR 15 gennaio 1972, n. 11, nonché del successivo DPR 24 luglio 1977, n. 616, ogni competenza relativa alla concessione dei prestiti e mutui, a valere sul "Fondo" è stata demandata, in via esclusiva, agli organi regionali, i quali provvedono ad effettuare i dovuti accertamenti in ordine alla destinazione e congruità delle spese. A tale proposito l'Ufficio Centrale di Bilancio ha sottolineato la difficoltà di effettuare una approfondita verifica della gestione del "Fondo", atteso che anche la vigilanza è affidata agli organi regionali.

Le anticipazioni vengono erogate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, tratte dagli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, mediante versamento al c/c infruttifero intestato al "Fondo" presso la Tesoreria. Le somme occorrenti sono successivamente prelevate, mediante appositi ordinativi, e versate nei conti correnti fruttiferi vincolati, accesi presso la Tesoreria Centrale ed intestati agli istituti di credito e

di credito agrario, ai fini dell'utilizzazione per la concessione dei prestiti. La gestione, che doveva terminare al 31 dicembre 2002, è stata prorogata al 31 dicembre 2005<sup>84</sup>.

Ciò premesso, la gestione in esame, condotta con il sistema della cassa, cioè a riscossioni e pagamenti, può essere sintetizzata come risulta dal seguente prospetto:

Consistenza al 1.1.2004	107.955.771,08	note
Totale Entrate	27.380.892,34	versamenti relativi alle rate di ammortamento, di cui alla I <sup>^</sup> semestralità 2004, II <sup>^</sup> sem.2004 (parte) ed alcune rate del II <sup>^</sup> semestre 2003
Totale Uscite	0	
Avanzo di cassa eserc. 2004	27.380.892,34	
Consistenza al 31.12.2004	135.336.663,42	Saldo risultante sul c/c n. 23507, acceso presso la Tesoreria Centrale.

Per l'esercizio finanziario 2004 le entrate ammontano complessivamente a 2.978 milioni, che si riferiscono per 379 milioni a stanziamenti annuali di bilancio destinati da specifiche leggi, per 2.589 milioni a somme versate dagli Istituti di credito per il rimborso di capitali ed interessi, in base ai piani di ammortamento dei mutui e per circa 9,5 milioni a interessi sulle giacenze del Fondo.

Le uscite complessive ascendono a 2.867,7 milioni e si ripartiscono per 118 mila euro alla Cassa per la Formazione della Piccola Proprietà Contadina, per 3,2 milioni al Fondo Interbancario di Garanzia, per 46 milioni ad un prelievo disposto dal DL n. 518 del 1995, convertito in legge n. 642 del 1996, per finanziare interventi nel settore irriguo di alcune Regioni e nel settore genetico del bestiame (programmi di miglioramento del lupo italiano), per 67 milioni al trasferimento attuato ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, e dell'art. 4, comma 1, della legge 2 dicembre 1998 n. 423 per "interventi finanziari straordinari", per 100 milioni al prelievo disposto per effetto dell'art. 3, comma 1 del DL n. 68 del 2002 convertito nella legge 18 giugno 2002, n. 218, recante "disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi", per 2,6 milioni al prelievo disposto per effetto della legge n. 289 del 2002, art. 69, comma 12, per finanziare il "fondo per la riassicurazione dei rischi" (ex art. 127, comma 3 della legge 388 del 2000) ed infine per 2.648 milioni ad anticipazioni ripartite con appositi decreti ministeriali agli Istituti di credito ed Enti esercenti il credito agrario.

<sup>84</sup> Ai sensi della legge n. 284 del 2002, di conversione del DL n. 236 del 2002.



Tali anticipazioni alle banche convenzionate non sono state totalmente accreditate a favore degli istituti, sia perché alcune Regioni non hanno ancora presentato le proposte di riparto delle quote loro assegnate, in base alle richieste di prestito o mutuo presentate agli assessorati all'agricoltura dagli operatori agrari, sia per la decisione dell'organo gestore di concedere ulteriori anticipazioni solo a quegli istituti bancari che avevano dimostrato di avere utilizzato i fondi già a loro disposizione.

Al 31 dicembre 2004 le somme giacenti ammontano a circa 135,3 milioni.

#### 4.3.2 Fondo centrale per il credito peschereccio<sup>85</sup>.

Il "Fondo" ha natura di fondo misto, caratterizzato dall'aver oltre ad una quota di intervento rotativo, anche una quota parte di intervento che non prevede rientri e che, pertanto, deve essere ricondotta in bilancio. Come osservato nelle premesse, l'Amministrazione ha chiesto all'IGEPA il prelevamento dal c/c 23511 ed il conseguente versamento al capitolo di entrata 3583 di circa 310 mila euro. Il "Fondo", istituito presso l'ex Ministero della marina mercantile è stato poi trasferito per competenza al Ministero delle politiche agricole e forestali con la legge 17 febbraio 1982, n. 41, art. 10, comma 1, risulta curato dalla Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura.

Le modalità tecniche per la concessione degli interventi finanziari previsti dalla legge n. 41 del 1982 ed in particolare per la concessione dei mutui, sono state emanate, ai sensi dell'articolo 28 della legge, con decreto ministeriale 9 novembre 1982, modificato dal DM 12 febbraio 1985 e dal DM 12 giugno 1985.

Il "Fondo" è stato istituito al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima. La dotazione del credito peschereccio, in coerenza con gli obiettivi del "piano nazionale della pesca marittima", è utilizzata, fra l'altro, per la concessione di mutui a tasso agevolato per la costruzione, acquisto o miglioramento di navi adibite alla pesca, alla lavorazione, alla trasformazione e al trasporto dei prodotti della pesca o per la costruzione, ampliamento, miglioramento o acquisto di spacci, magazzini, automezzi frigoriferi, impianti a terra per la lavorazione dei prodotti della

<sup>85</sup> Normativa di riferimento: legge n. 42 del 1982, art. 10, comma 1.

pesca, nonché di impianti di acquicoltura, per la costituzione di consorzi tra cooperative per la gestione di aree e sistemi di pesca, per piani di ristrutturazione aziendale o per altre iniziative relative allo sviluppo delle attività di pesca ritenute meritevoli di incentivazione, per la ricapitalizzazione annuale<sup>86</sup> dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 17 della legge n. 302 del 1989, per gli oneri di installazione e funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali<sup>87</sup>.

La terza parte del piano nazionale della pesca prevede che gli stanziamenti relativi al credito peschereccio, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 41 del 1982, nel testo modificato dalla legge n. 165 del 1992 debbono essere destinati per almeno il 50 per cento ad iniziative promosse da cooperative della pesca o loro consorzi.

I mutui concessi sono gravati da un interesse pari al 40 per cento del tasso di riferimento stabilito ogni semestre dal Ministero dell'economia e delle finanze, ridotto al 30 per cento per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno.

I mutui previsti per le iniziative di cui all'art. 11 della legge istitutiva sono concessi per un ammontare fino all'80 per cento della spesa documentata, elevato all'85 per cento per le cooperative della pesca e loro consorzi. Qualora per la medesima iniziativa siano stati concessi da altri enti altri mutui a tasso agevolato o contributi a fondo perduto (finanziati con il capitolo 7974 del bilancio del Ministero delle politiche agricole e forestali in misura non superiore al 40 per cento), l'ammontare del mutuo sul Fondo centrale per il credito peschereccio è determinato in misura tale che il finanziamento complessivo non sia superiore all'80 o all'85 per cento previsto per la spesa. Gli interventi debbono essere destinati per il 60 per cento a favore delle iniziative localizzate nel Mezzogiorno, a cui debbono anche essere erogate nell'esercizio successivo le somme non utilizzate nell'anno; l'istruttoria delle domande di finanziamento e le relative erogazioni sono affidate ad Istituti di credito prescelti, mediante apposite convenzioni e le eventuali perdite derivanti dai mutui, nel caso di inadempienza dei mutuatari, sono poste a carico del "Fondo".

<sup>86</sup> Decreto legislativo n. 226 del 2001, art. 8.

<sup>87</sup> Legge finanziaria n. 448 del 2001, art. 65, comma 3.

I crediti derivanti dai mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado e privilegio sulle navi, immobili, ecc., ovvero fideiussione bancaria o polizza fidejussoria. I beni dati in garanzia debbono inoltre essere assicurati contro eventuali rischi.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, dispone ispezioni o verifiche a mezzo dei propri dipendenti o di altre Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici tecnici ai fini della vigilanza sulla corretta utilizzazione degli interventi finanziari.

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 41 del 1982, al "Fondo centrale per il credito peschereccio" affluiscono gli stanziamenti annuali di bilancio destinati nel piano nazionale della pesca (art. 2 della citata legge n. 41 del 1982), tutte le rate di ammortamento dei mutui, i rientri provenienti da estinzioni anticipate, parziali o totali, gli interessi e penalità stabilite dall'art. 19 della legge 41 del 1982 (interessi di mora e di preammortamento), le somme risultanti a credito del "Fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio" di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1457, soppresso con l'entrata in vigore della più volte citata legge n. 41 del 1982.

Per la dotazione del "Fondo centrale per il credito peschereccio" risulta istituito presso la Tesoreria Centrale dello Stato, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 40 della legge n. 119 del 1981 e successive modificazioni ed integrazioni, richiamate dall'art. 8 del DL n. 65 del 1989, il conto corrente infruttifero n. 350/23511.

Nell'esercizio 2004 sono stati accertati versamenti per 1.125 mila euro<sup>88</sup> e per 1.255 mila euro relativi a rate di ammortamento, interessi di pre-ammortamento e di mora, estinzioni anticipate parziali o totali di mutui, effettuati dai beneficiari tramite le banche.

La consistenza al termine dell'esercizio risulta aumentata da 4.524.668,33 euro a 6.343.887,47. Ciò premesso, la gestione fuori bilancio in esame, condotta con il sistema della cassa, cioè a riscossioni e pagamenti, può essere sintetizzata come risulta dal seguente prospetto:

<sup>88</sup> Apporto ai sensi della legge n. 350 del 2003 (Legge Finanziaria) e legge 24 dicembre 2003, n. 351.

*(importi in euro)*

Consistenza 1.1.2004	4.524.668,33	
ENTRATE	2.380.380,02	1.125.000: somma versata al Fondo per nuovo apporto, finanziato con L.F. 350/2003. 1.255.380,02: quietanze di versamento relative a estinzioni mutui anche anticipate, rate di ammortamento, interessi di preammortamento e di mora.
USCITE	561.160,88	221.185,54: somma erogata per n. 1 mutuo. 309.874,14: riconduzione in bilancio ai sensi della L.F. 289/2002 art. 93, c. 8, ai fini concessione contributo a fondo perduto a favore di Consorzi di garanzia fidi (DLG. 226/01) 30.101,20: oneri installazione/funzionamento per sistemi di localizzazione e controllo satellitare navi da pesca (L.F. 448/01, art. 65,c. 3)
Avanzo di cassa esercizio 2004	1.819.219,14	
Consistenza 31.12.2004	6.343.887,47	

In applicazione dell'art. 93, comma 8, della legge 23 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e della circolare n. 29 del 30 giugno 2004, come già menzionato in premessa, è stato effettuato il prelevamento dal "Fondo" per un totale di 309.874,14 euro, e conseguente versamento al capitolo di entrata del bilancio dello Stato 3585 del capo 17, al fine di consentire l'attuazione dell'intervento previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 226 del 2001, concernente la ricapitalizzazione annuale dei Consorzi di garanzia collettiva fidi (di cui all'art. 17 della legge n. 302 del 1989), mediante la concessione di un contributo a fondo perduto.

#### 4.3.3 Gestioni stralcio.

Il Ministero gestisce ancora alcune gestioni stralcio, quali:

- ex Fondo per il risanamento del settore bieticolo saccarifero.

Trattasi di una gestione stralcio, che presenta disponibilità al 31 dicembre 2004 di circa 15,8 milioni di euro. Il Fondo non è più operativo;

- ex Fondo di rotazione per la proprietà diretto coltivatrice.

Anche in questo caso il Fondo non è più operativo e le somme giacenti al 31 dicembre 2004 raggiungono circa 1,5 milioni.

Si segnala la necessità della chiusura di queste gestioni stralcio non più operative.

#### 4.4 Ministero delle attività produttive.

##### 4.4.1 Fondo speciale per l'innovazione tecnologica<sup>89</sup>.

Il Fondo eroga finanziamenti a favore di programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Trattasi di un fondo misto, che prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, senza l'intermediazione di istituti di credito, parzialmente convertibili in contributi a fondo perduto. La quota non rotativa deve rientrare in bilancio, in attuazione del comma 8 dell'art. 93 della legge n. 289 del 2002, non possedendo le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione<sup>90</sup>.

Sono mantenute fuori bilancio le seguenti gestioni, limitatamente alle agevolazioni che presentano caratteristiche di fondi rotativi:

- legge n. 488 del 1992<sup>91</sup> di conversione, con modificazioni, del DL n. 415 del 1992 - disciplina organica dell'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale. Trattandosi di un fondo rotativo misto verrà mantenuto in bilancio limitatamente agli interventi cofinanziati dall'U.E. e dalle Regioni. Non risulta trasmesso il rendiconto del 2004; al 31 dicembre 2003 le entrate complessive erano state pari a circa 2,9 milioni di euro, a fronte di uscite di circa 3,1 milioni di euro, con un disavanzo di circa 0,2 milioni di euro. Il fondo cassa a fine esercizio ammontava a circa 3,0 milioni di euro.

- Legge n. 46 del 1982<sup>92</sup> - concessione di finanziamenti a tasso agevolato in favore di imprese che realizzano programmi destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici, finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti e processi produttivi ovvero

<sup>89</sup> Normativa di riferimento: legge n. 46 del 1982, art. 14.

<sup>90</sup> Saranno ricondotte in bilancio le seguenti gestioni: legge n. 481 del 1994 - interventi nel settore siderurgico in relazione ai programmi di ristrutturazione, finalizzati ad agevolare la soppressione della capacità produttiva esistente e l'avvio di nuove iniziative in settori diversi; legge 449 del 1997 - concessione di crediti di imposta alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio ed a quelle di somministrazione di alimenti e bevande; legge n. 388 del 2000 - in materia di sviluppo delle attività di commercio elettronico; legge n. 140 del 1997, art. 13 - concessione di un credito d'imposta in misura percentuale sull'importo delle spese per l'attività di ricerca industriale e di sviluppo; legge n. 215 del 1992 - recante interventi diretti all'incentivazione dell'imprenditoria femminile; legge n. 317 del 1991 - recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese; legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 11 - interventi a favore delle imprese commerciali; legge 1 marzo 1986, n. 64, art. 9, comma 14 - concessione di contributi alle imprese operanti nei settori produttivi indicati dal CIPE, su richiesta delle regioni; legge 14 maggio 1981, n. 219 - contributi a favore delle attività industriali site in zone colpite e danneggiate dal sisma 1980/1981; legge n. 341 del 1995 - concessione bonus fiscali per spese di investimento su tutto il territorio nazionale.

<sup>91</sup> Legge 19 dicembre 1992, n. 488.

<sup>92</sup> Legge 17 febbraio 1982, n. 46.

al miglioramento di quelli esistenti. Considerata la natura degli interventi agevolativi, verrà mantenuta in bilancio solo la gestione che prevede rimborsi per i mutui (circa l'80 per cento). Non risulta trasmesso il rendiconto relativo al 2004.

#### *4.5 Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*

##### **4.5.1 Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo<sup>93</sup>.**

Il Fondo di rotazione è stato istituito per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo ed al Fondo regionale europeo dei progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego. La dotazione iniziale ammontava a 100 miliardi. Il DL n. 148 del 1993, art. 9, convertito, con modificazioni, nella legge n. 236 del 1993, ha disposto il versamento nel "Fondo" di tutte le risorse destinate al finanziamento della formazione professionale. Trattasi di un fondo misto.

La legge n. 549 del 1995, art. 1, comma 72 ha trasferito, dal 1° gennaio 1996, quota parte delle entrate del "Fondo", che derivano da versamenti da parte dell'INPS al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (art. 5 della legge n. 183 del 1987), per essere utilizzate per il cofinanziamento del Fondo sociale europeo.

Con DPCM del 16 gennaio 2002 sono state riconosciute le caratteristiche proprie di fondi di rotazione per il Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al F.S.E., limitatamente alla gestione degli interventi finanziati con fondi INPS, nonché di quelli finanziati dall'U.E. e/o dalle Regioni.

Questo è il primo esercizio per il quale l'amministrazione ha inviato tempestivamente gli atti, unitamente ad una relazione che illustra l'attività svolta, che si è indirizzata verso la informazione e la comunicazione sulle politiche nazionali e comunitarie in materia di orientamento, formazione ed inserimento lavorativo.

Le entrate ordinarie sono costituite dal versamento, con periodicità trimestrale, da parte dell'INPS, su apposito c/c infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale, delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 160 del 1975. Inoltre, altre entrate derivano dal trasferimento degli stanziamenti

<sup>93</sup> Normativa di riferimento: legge n. 845 del 1978, art. 25 - legge quadro in materia di formazione professionale.

iscritti sui cap. 8055 e 8056 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli artt. 2 e 18 della legge n. 845 del 1978. Ulteriori risorse sono affluite a seguito dei finanziamenti del Fondo Sociale Europeo destinati alle attività di formazione professionale e degli interessi attivi maturati sulle somme depositate in c/c presso l'istituto di credito incaricato di svolgere il servizio di cassa.

La gestione si è chiusa al 31 dicembre 2004 con un avanzo di amministrazione di circa 809,3 milioni ed un fondo di cassa di circa 2.020,7 milioni.

#### *4.6 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.*

4.6.1 Progetto operativo multiregionale "Ambiente 94/99" e progetto operativo difesa del suolo "Atas 2000/2006".

Il Progetto operativo multiregionale "Ambiente 94/99"<sup>94</sup> è finanziato con contributi comunitari F.E.S.R. – sottoprogramma IV – Misura 4.1 Codice ARINCO n. 97.

Il Progetto operativo difesa del suolo "Atas 2000/2006"<sup>95</sup> - "Programma operativo assistenza tecnica ed azioni di sistema", è inserito nel Quadro comunitario di sostegno – Obiettivo I".

Le gestioni in esame sono finanziate con contributi della Commissione Europea e con finanziamenti nazionali pubblici nell'ambito di due progetti operativi per la difesa del suolo. Dalla documentazione inviata, tutta relativa al Piano operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema (PON ATAS) 2000/2006, non si evincono né le modalità di gestione né la consistenza del Fondo.

<sup>94</sup> Normativa di riferimento: legge n. 185 del 1987, art. 5; DPR n. 568 del 1988, art. 10.

<sup>95</sup> Normativa di riferimento: legge n. 185 del 1987, art. 5; DPR n. 568 del 1988, art. 10.